

IX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente annunzia che gli onorevoli Corvetto, Amadei, Mariotti Filippo e Sonnino-Sidney, sorteggiati ieri per recare al Re, insieme con la Presidenza, l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, facendo parte del Governo, hanno espresso il desiderio di essere esonerati dall'onorevole incarico; ed estrae a sorte in loro sostituzione gli onorevoli: Di Baucina, Bobbio, Giampietro e Palomba. Elege a far parte della Commissione per l'esame del trattato di commercio col Nicaragua in sostituzione del defunto deputato Mancini e degli onorevoli Amadei e Miceli, gli onorevoli deputati Di Blasio Scipione, Ellena e Pavoncelli. Dichiarata poi convalidata la elezione del Collegio di Vicenza nella persona del dottore Luigi Cavalli. = Il deputato Giampietro svolge la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici sui motivi che hanno fatto ritardare la costruzione delle stazioni ferroviarie di Eboli e Pontecagnano — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Il deputato Mussi, anche in nome dell'onorevole Maffi, interPELLA il ministro dei lavori pubblici intorno al sequestro ed all'apertura di molte migliaia di lettere che si affermano eseguiti presso l'ufficio postale di Milano con evidente violazione del segreto postale e grave danno delle parti interessate. = Il deputato Campi svolge una interpellanza al ministro dei lavori pubblici intorno al fatto del fermo e dell'apertura di una quantità di lettere presso l'ufficio postale di Milano — Risposta del ministro dei lavori pubblici e del ministro di grazia e giustizia. = Il deputato Fagiuoli presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzare le provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza ad eccedere la sovrapposta. = Il deputato Lugli interroga il ministro dei lavori pubblici intorno ai suoi intendimenti per la sorveglianza di quanto ha tratto alla costruzione e manutenzione delle strade comunali obbligatorie — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Il deputato Sanguinetti interroga il ministro dei lavori pubblici intorno al servizio ferroviario sulle linee Acqui-Savona, e Torino-Savona — Risposta del ministro dei lavori pubblici. = Continuasi la discussione del disegno di legge sul Consiglio di Stato — Discorrono i deputati Papa, Fagiuoli, Dobelli, Borgatta, Indelli, Mazza, il relatore deputato Tondi e il presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2,20 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Galimberti, di giorni 10; Pompilj, di 8; Romanin-Jacur, di 8; Compagna, di 8.

(Sono conceduti).

Dimissione e sorteggio di deputati per recare al Re l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Presidente. Ieri, in fine di seduta, fu estratta a sorte la Commissione che, insieme all'ufficio di Presidenza, avrà l'onore di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

A comporre quella Commissione, la sorte designò anche gli onorevoli Mariotti Filippo, Cor-

vetto, Amadei e Sonnino, sotto-segretari di Stato. Ora i medesimi mi hanno fatto conoscere che, facendo essi parte del Governo, sarebbe lor desiderio che l'onore dalla sorte ad essi impartito fosse deferito ad altri loro colleghi.

Assecondando questo loro desiderio, estrarrò a sorte il nome di altri quattro deputati che li sostituiscano.

(*Fu il sorteggio*).

In sostituzione degli onorevoli Corvetto, Sonnino, Mariotti Filippo ed Amadei, faranno parte della Commissione suddetta gli onorevoli Di Baucina, Bobbio, Giampietro e Palomba.

Completamento della Commissione per l'esame del trattato di commercio col Nicaragua.

Presidente. Sulla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, la Camera ha deliberato ieri di richiamare in vita la Commissione alla quale nella decorsa Sessione era stato deferito l'esame del disegno di legge relativo al trattato di commercio col Nicaragua.

Essendomi stato conferito l'onore di sostituire i membri mancanti nella stessa Commissione, e cioè il compianto onorevole Mancini, e gli onorevoli Amadei e Miceli, chiamati a far parte del Governo, nomino in loro luogo gli onorevoli Di Blasio Scipione, Ellena e Pavoncelli.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

Dalla Giunta delle elezioni mi è pervenuta la seguente lettera:

« Roma, 5 febbraio 1889.

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica d'oggi ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e concorrendo nello eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima.

« Dottor Luigi Cavalli (Vicenza).

« Il presidente.

« Berti. »

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata l'elezione medesima nella persona del dottor Luigi Cavalli.

Svolgimento d'interpellanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del deputato Giampietro al ministro dei lavori pubblici sul ritardo della costruzione in muratura delle stazioni di Eboli e Pontecagnano.

L'onorevole Giampietro ha facoltà di parlare.

Giampietro. Onorevole ministro, breve e dolorosa istoria le narrerò.

Nel 1863 fu aperta all'esercizio la linea ferroviaria Salerno-Eboli. Lungo questo tratto, due stazioni, lungi dall'essere costruite in muratura, furono rappresentate da indecenti baracche in legno; Pontecagnano ed Eboli: la prima di queste porta il nome del comune, ma fu posta in quel di Salerno, in curva, e non risponde menomamente nè alle esigenze di Pontecagnano, nè a quelle dei comuni adiacenti, che pure sono ubertosi, ricchi e manifatturieri.

Nel 1871 la Società delle strade ferrate meridionali, che allora esercitava quella linea, fece un progetto, per spostare l'attuale stazione in legno, e costruire quella in muratura nel territorio di Pontecagnano, in rettilineo; in guisa insomma da rispondere alle esigenze tecniche ed a quelle dei comuni interessati, e che in tempo avevano fatto pervenire al Ministero reclami. Ma come spesso avviene per le cose del Mezzogiorno, il progetto fu messo a dormire e restò polveroso negli archivi.

Dopo 13 anni, parve giunto il momento in cui doveva ridestarsi dal lungo sonno.

Difatti nell'allegato B della relazione della Commissione parlamentare, che fu nominata per esaminare le convenzioni ferroviarie, a pagina 101 del volume 5^o, è segnata la cifra di lire 350,000 per concorso a varie spese e per la costruzione dei fabbricati di Eboli e Pontecagnano. La Società delle Mediterranee, disse che il progetto delle Meridionali dovesse eseguirsi, come quello che rispondeva perfettamente a tutte le esigenze; ma disgraziatamente, nè la disposizione tassativa dell'allegato B, nè i pareri concordi delle Società esercenti, valsero a determinare il Ministero all'esecuzione di questi lavori.

Simile sorte ebbero le rimostranze degli onorevoli miei colleghi Alario e Spirito. Per la stazione di Eboli, le vicende su per giù furono le stesse, mentre il danno è anche più rilevante, trattandosi di una stazione importantissima, che è testa di linea e che ha una indecente baracca in legno, come non se ne vedono certamente in nessun'altra parte d'Italia.

Nel 1886, quando ci onorò nel Mezzogiorno l'onorevole Genala, ministro d'allora, alle sue gentili promesse pareva che il Mezzogiorno dovesse diventare un Eldorado. Allora tutti applaudivano insistentemente il redivivo redentore. Io per verità, fatto un poco scettico dall'esperienza, non prestai molta fede a quelle promesse. E ricordo, che mi ebbi allora rampogne amarissime dai miei elettori, i quali, vedendo tanta ressa di richieste, e vedendole seguite da promesse splendide, non potevano persuadersi che io mi fossi rimasto così sfiduciato, e nulla avessi chiesto di vantaggi nuovi, nell'interesse del collegio che ho l'onore di rappresentare.

Ebbi però invito da alcuni sindaci di recarmi ad Eboli il giorno in cui passava il ministro, perchè essi volevano pregarlo, ed ottenere così il suo appoggio ad una ferrovia di là da venire, alla quale io non ho mai creduto, e che doveva attraversare la Valle del Calore. Ubbidii, mi trovai al posto indicato, e quando l'onorevole ministro scese dal suo magnifico *break*, ebbe un'ingrata sorpresa, quella di trovarsi in una baracca sudicia, affumicata; e per poter procedere alla cerimonia della presentazione, poichè nella sala d'aspetto in 4 o 5 non ci si sta, fu mestieri uscire sulla via ove ebbe luogo la cerimonia. Risalendo nel treno, io mi permisi di pregare l'illustre uomo perchè dopo 23 anni, avesse finalmente disposta la costruzione dei due fabbricati. La mia proposta, era così modesta, così giusta, così limitata, che parve agli astanti, tranne a me, che sarebbe stata coronata di un successo immediato e felice. Io, che non credevo ancora, cominciai la *Via Crucis* del deputato: corsi al Ministero dei lavori pubblici e poi all'ufficio governativo di Napoli; ritornai qui a Roma e andai all'Ispettorato ferroviario, e poi alla Società del Mediterraneo, insomma pregai tutti per la definizione della pratica; ma il risultato della mia opera è stato assolutamente negativo, mi si è risposto, che per Eboli, bisognava rifare il progetto ed aspettare che si fosse introdotta qualche nuova economia sulla spesa presunta, e per Pontecagnano occorreva addirittura rimandare la pratica, per deficienza assoluta di fondi.

Onorevole ministro, Ella è un uomo giusto, Ella ha veduto che io non mi son permesso di fare alcuna allusione, nè di qualificare in modo veruno, come ne avrei avuto diritto, l'opera dei suoi dipendenti. Due sole cose però mi permettono di farle osservare.

La prima, che le stazioni di Pontecagnano e

di Eboli, da 25 anni, aspettano la costruzione in fabbrica; l'altra, che le 350,000 lire segnate qui nell'allegato *B* si sono spese tutte per concorsi ad altre opere, che si sono fatte, e solo per Eboli e Pontecagnano non si è avuto misericordia!

Onorevole ministro, Ella che pari all'ingegno eletto e alla cultura larga, ha il sentimento dell'equità, mi metta in grado di rispondere ai miei amici di laggiù in modo, che essi non credano di dover subire tutti i sacrifici, così come sono imposti agli altri figli d'Italia, e talvolta anche maggiori, ma che poi, per quello che concerne i benefizi, essi non ne abbiano a sperare alcuno. Pensi, che tutto quello che ho detto è la pura verità. Le notizie le ho attinte al suo Ministero.

Mi faccia rispondere ai comuni interessati, che Ella deciderà, così come giustizia distributiva esige, perchè, se dopo quello che ho detto, Ella mi risponderà, che non è il caso ancora di provvedere, stia tranquillo, che io non insisterò, poichè, se dopo i fatti esposti, giustizia non si è potuta ottenere, è meglio acquietarsi. Che serve *nelle fata dar di cozzo?* Diremo solo, noi di laggiù, che è possibile che *il sol d'agosto ci bagni!*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole deputato Giampietro si duole, e vorrebbe sapere le ragioni dell'indugio frapposto fino ad ora alla costruzione delle due stazioni di Eboli e di Pontecagnano. Io credo di potergli rispondere molto brevemente, e confido che egli nella sua equità, vorrà riconoscere, che il rimprovero mosso all'Amministrazione dei lavori pubblici non è giusto, e sarebbe in ogni caso prematuro.

Giova sapere che la linea Napoli-Salerno, sebbene dall'anno 1885 in poi sia esercitata dalla Società delle ferrovie del Mediterraneo, appartiene e forma parte della rete di spettanza della Società delle ferrovie Meridionali; diguisachè tutto quello che è avvenuto anteriormente al 1885 è assolutamente estraneo all'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale poteva bensì occuparsi dei reclami che venivano dai comuni, ma non aveva facoltà e mezzi per provvedere direttamente all'esecuzione di opere che erano a carico della Società proprietaria.

Gli è solo dal 1885 in poi che lo Stato ha assunto l'obbligo di destinare una parte dei fondi compresi nell'allegato *B*, e dar forma di costru-

zione stabile a quelle baracche affumicate di cui parlava testè l'onorevole Giampietro.

Quindi è, che la responsabilità del Governo incomincia soltanto dal 1885.

Ma l'onorevole Giampietro ha rammentato che il Governo tiene i mezzi per eseguire le indicate opere, e siccome non ha ancora provveduto, ne ha preso argomento per gettare sul Governo la brutta accusa di parzialità.

Questo tasto mi riesce sempre doloroso; mi fa sempre male, quando sento dire, che per alcune provincie del regno l'Amministrazione ha l'abitudine di tirar le cose per le lunghe e metterle in tacere.

Io, l'ho detto in altra circostanza, cerco sempre di conformare i miei atti ai principii di giustizia, ed il rimprovero di parzialità mi ferisce amaramente. Devo dire però, ad onor del vero, che il mio predecessore aveva già dato l'incarico perchè si studiasse e si presentasse al Ministero un progetto esecutivo per la stazione di Eboli. Ed infatti per questa stazione fu presentato un progetto nel settembre del 1887, che disgraziatamente non ottenne l'intera approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; cosicchè la vera e sola causa del ritardo conviene proprio ricercarla nella imperfezione del progetto.

Ciò non tolse però che l'Amministrazione sia rivolta di nuovo alla Società del Mediterraneo per ottenere che questo progetto venisse modificato e riveduto. Ora questo progetto modificato secondo le istruzioni impartite dal Ministero, si trova già preparato, e spero, anzi tengo per fermo che in un tempo molto prossimo saranno appaltate le opere per il riordino della stazione di Eboli; giacchè il progetto fu già riveduto dall'ispettore di circolo, e non mancano che alcune formalità perchè si possa bandire l'appalto.

Non è così per la stazione di Pontecagnano. E se Ella, onorevole Giampietro, diceva un momento fa che tutti sono d'accordo nel volere quella stazione in un determinato luogo, io gli dico che si inganna grandemente.

Ho voluto leggere tutta la serie dei documenti che si trovano presso l'Ispettorato, ed ho verificato che gli uni offrono danaro perchè la nuova stazione si costruisca fuori della località ove sorge l'attuale baracca, mentre altri vorrebbero invece che venisse costruita nello stesso sito. Questa è la ragione vera e principale per cui fino ad ora non si è camminato colla desiderata celerità. Ma l'onorevole Giampietro diceva: avete pure trovato modo di spendere i denari per altre opere, ma non li avete trovati per questa stazione.

Onorevole Giampietro, anche qui gli devo dire che Ella si trova nell'errore. Noi avevamo disponibili due milioni per la Napoli-Eboli-Castellammare ed abbiamo impegnato meno di un milione e 400 mila lire: lo che vuol dire che avanzano ancora i fondi necessari per costruire le stazioni di Eboli e di Pontecagnano.

Non passerà adunque il quadriennio che la legge ha stabilito per la esecuzione delle opere contemplate nell'allegato B, senzachè siansi prese le misure necessarie per sollecitare i lavori della stazione di Pontecagnano.

Dopo ciò io mi attendo dall'equità dell'onorevole Giampietro ch'egli mi vorrà prosciogliere da qualunque rimprovero. Quando sia passato il quadriennio, ma non prima, avrà il diritto a lagnarsi, se il Governo mancasse alla data parola.

Presidente. L'onorevole Giampietro ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Giampietro. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Aggiungerò qualche parola, per dare qualche indicazione più precisa allo stesso onorevole ministro, per quello che concerne la stazione di Pontecagnano.

L'onorevole ministro ha detto, che il mio rimprovero era prematuro. Ma se io ho osservato che la stazione aspetta di essere compiuta da 25 anni, e se ho attribuito ai suoi dipendenti una certa responsabilità, l'ho fatto per due ragioni, perchè se è vero da una parte che la Società doveva in qualche modo provvedere, è vero dall'altra, che avendo i comuni insistito presso il Ministero, potevano avere da questo una certa facilitazione. Quando un ministro dice ad una Società di fare il suo dovere, la Società ci pensa due volte a rispondere negativamente, mentre non dà nessuna importanza alle istanze dei municipi.

L'altra ragione è, che il Ministero nel 1885 quando ha assunto l'obbligo di provvedere a queste costruzioni, doveva interessarsi principalmente di quelle che aspettavano da decenni il loro compimento, prima che alle altre.

E qui mi cade in acconcio di rilevare un'altra frase dell'onorevole ministro, il quale disse prendendo la cifra complessiva dell'allegato B. V'è ancora un fondo disponibile per provvedere.

Ma io dico, che una parte delle lire 350 mila che riguardano le spese di concorso per la stazione di Caserta, situazione di piattaforma, concorso alle spese per sistemazione ed ingrandimento della stazione di Nocera, ecc., sono state già fatte. Quindi alludevo alle 350 mila lire e dicevo che da questa cifra prelevamenti si erano

fatti, ma per Eboli e Pontecagnano vi era stato un trattamento diverso.

Le altre parole dell'onorevole ministro riguardano la mia affermazione relativa al mezzogiorno.

Ora, io sono unitario quanto gli altri, e credo di aver fatto il mio dovere sin dalla età di 17 anni pel supremo fine, l'unità; ma creda pure, che, se ho detto quella frase, non ho avuto altro scopo, che quello di constatare un fatto.

Si può bene gridare contro; ma il fatto resta.

Io non ho dubitato della equanimità del ministro; e, se egli ben ricorda, ho detto proprio che faceva a fidanza su di essa.

L'ultima frase del ministro, per la sistemazione della stazione di Pontecagnano, riguarda la ubicazione di essa. L'onorevole ministro dice, che son parecchie le esigenze; e che alcuni la vogliono in un posto, ed altri in altro. Ma, onorevole ministro, creda pure che tutti gli interessati dei comuni, che sono adiacenti a Pontecagnano, e questo comune stesso, vogliono che la stazione sia nel territorio di esso; ci sono poi alcuni proprietari di Salerno, i quali desiderano, anche pagando un po' di danaro, che la stazione resti nel territorio loro. Ma, domando io, se tra le pretese dei proprietari di Salerno, e le giuste, legittime e oneste esigenze dei comuni interessati, non siano da preferirsi queste a quelle? Dunque, non vi è divergenza fra gli interessati diretti; ma vi è aspirazione di un gruppo di proprietari che sarebbero contenti che le cose rimanessero come sono.

Io devo esser poi gratissimo al ministro per la promessa che mi ha fatto; e non trovo nulla da aggiungere, tranne i ringraziamenti da parte dei miei elettori e la espressione della fiducia che la promessa sarà perfettamente mantenuta.

Presidente. Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Giampietro.

Viene la interpellanza degli onorevoli Mussi e Maffi, rivolta al ministro dei lavori pubblici, intorno al sequestro ed all'apertura di molte migliaia di lettere che si affermano eseguiti presso l'ufficio postale di Milano, con evidente violazione del segreto postale e grave danno delle parti interessate.

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

Mussi. Oso richiamare l'attenzione della Camera sopra fatti che, a mio avviso, se esatti, potrebbero seriamente compromettere e screditare uno dei servizi più importanti e gelosi, quale è quello della posta.

Se mi lasciassi vincere da qualche rimembranza storica, io potrei qui ricordarvi che corre giusto

un secolo dal giorno nel quale la grande assemblea francese con solenne dibattito reclamò e rivendicò il principio della custodia gelosa del segreto postale, e la vostra mente nella successione dei tempi correrebbe subito col pensiero ad episodi storici egualmente importanti e caratteristici?

Sembra quasi che quando la pazienza del popolo si stanca, uno dei primi *lamenti che egli muove* sia appunto questo della violazione del segreto postale.

Forse nei periodi più agitati il potere reso più diffidente cerca troppo avidamente di aguzzare l'orecchio per raccogliere in modo meno corretto, delle notizie!... dei lamenti, delle informazioni che potrebbe procurarsi e ottenere con ricerche e indagini più delicate e lodevoli?

Non oso ricordarlo; ma non posso dimenticare il Ministero Polignac e le sue gesta negli ultimi giorni del reggimento di Carlo X; come non voglio dimenticare le accuse ragionevoli mosse sempre sopra questo proposito nell'ultimo periodo storico, del regno di Luigi Filippo.

Voi comprendete benissimo, o signori, come il fatto ed anche solo il sospetto ragionevole della violazione del segreto postale debba vivamente impressionare e giustamente provocare una profonda avversione nel paese; imperocchè, o signori, non vi è atto che più offenda la dignità della violazione del segreto postale, non vi è cittadino che non senta un profondo disgusto pensando che un occhio indiscreto, sia pure di magistrato, possa violare e sorprendere il suo più intimo pensiero che l'animo, correttamente, onestamente, affida al segreto della lettera.

Io non ardirò accusare l'amministrazione italiana di aver ristabilito il così detto *gabinetto nero* di infausta memoria. (*Si ride al banco dei ministri*)

Io non posso, non ardisco neppure supporre, che un Governo dal quale attendiamo le più ardite riforme restauratrici del regime della libertà si sia messo per uno sdrucciolo così pericoloso.

Ma, dopo tutto, i fatti sono fatti, ed un proverbaccio volgare ci ammonisce che le parole sono femmine e i fatti sono maschi. Ora vediamo un po' questi maschiotti. (*Si ride*).

Sono molto numerosi e dimostrano che la prolificità italiana si fa sempre onore.

Le teorie Malthusiane lamentate in Francia noi non le applichiamo neppure quando si tratta dell'uso e Dio non voglia dell'abuso dei poteri dello Stato.

Infatti alla posta di Milano, se vere sono le notizie raccolte da noi a fonti autorevoli, sarebbero

state trattenute 15,000 lettere; numero superiore alle famose 11,000 vergini della leggenda di Sant'Orsola. Ma non tutti accettano questa cifra, ed a Milano persone che pretendono di essere bene informate sostengono che le lettere sequestrate debbono salire al numero più considerevole di 17 o 20,000. Ma siano pure soltanto 15,000, le immaginate voi amucchiate sul tavolino degli stenografi? Formerebbero una discreta montagna. E delle 15 o 20 mila, quante furono aperte io non lo so. So invece che l'articolo 27 della legge postale garantisce inviolabile il segreto della lettera.

Certo, come al solito, a fianco della regola fu scritta l'eccezione. È sempre così nelle nostre leggi: esse sono fabbricate come le abitazioni del castoro: fornite di due porte; una che sbocca al fiume ed un'altra che mette al piano; per una entra la regola, per l'altra fugge l'eccezione.

Però nel caso concreto la sanzione scritta nell'articolo 31 al capoverso e così ad occhio e croce non sembra a me che possa giustificare il sequestro delle lettere nel modo con cui si afferma eseguito.

Nell'articolo 31 è scritto: la lettera può esser sequestrata quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria in seguito ad un'azione penale.

Perchè il sequestro sia legale si esige dunque che preesista e sia prima aperta un'azione penale; e che l'autorità giudiziaria prenda direttamente l'iniziativa e domandi il fermo delle lettere.

Ora se i fatti avvennero come furono narrati, il sequestro fu sempre operato dall'impiegato postale all'atto del ricevimento delle lettere e solo successivamente, spesso pur troppo tardivamente approvato dall'autorità giudiziaria che in certi casi, passò anche all'apertura delle lettere in discorso.

In ogni modo se mai precedentemente fosse stata pubblicata un'ordinanza generale dell'autorità giudiziaria per permettere di aprire tutte le lettere, io vi domando, se questa interpretazione estensiva risponderebbe alla lettera della legge e al rispetto del geloso segreto postale. L'ordinanza generale se vi fu, non poteva sostituire, a mio avviso, l'azione giudiziaria imposta dalla legge, e subordinata al fatto dell'azione penale già incorsa, come la presenza del magistrato all'atto dell'esame delle lettere trattenute non poteva e non doveva sostituirsi alla ordinanza che l'articolo 31 esige caso per caso per ogni sequestro.

Se voi accetterete un'interpretazione più larga, sarà utile che in questa Camera lo si sappia

perchè così tutti quelli che hanno piena fede nella posta, fede che io pur troppo non ho, sappiano d'oggi innanzi come regolarsi nel geloso argomento.

Quale fu il pretesto che si sarebbe posto avanti per giustificare un numero così raguardevole da sequestri? Affermasi sia stato quello di rintracciare delle cartelle di lotteria che si affermavano spedite da Amburgo, e dalla Germania, contro le disposizioni delle nostre leggi fiscali.

Me vedete caso strano! per scandagliare le lettere di Amburgo e di Germania si sequestravano, in maggior numero, le lettere che provenivano di tutt'altra regione di Europa; dirò di più, si sequestravano persino delle modeste lettere impostate a Padova per Milano, e questo lo afferma un'effemeride se non ufficiale per lo meno accreditata e prudente; si sequestravano delle modestissime lettere che si spedivano da Milano a Cassano d'Adda, ameno paesello dei dintorni di quella città.

Io ho qui una valanga di informazioni che in questi giorni mi sono piovute da tutte le parti della Penisola, ma io mi guarderò bene di esporre tutti i fatticelli anche interessanti e curiosi che giunsero a mia notizia; mi permetterò solamente di leggere questo telegramma:

“ Mi è stata comunicata lettera spedita da Milano Cassano chiusa, trattante affari privati, aperta e ritardata 15 giorni. ”

Ora pensate, onorevoli signori, quanto danno può causare il ritardo così prolungato di una lettera.

Poteva trattarsi di provvedimenti serii, urgenti, di cui spesso si sente il bisogno in una contrada industriale come quella di Milano; provvedimenti che possono talvolta interessare, anche la sicurezza personale dei cittadini! Mettete il caso di un capo officina, il quale avesse domandato degli schiarimenti, sul modo di riparare una macchina, sulle condizioni di sicurezza di una caldaia a vapore, esigerete voi che in questi casi si interrompa il lavoro per 15 giorni, per aspettare i provvedimenti che i tecnici della città possono esser chiamati a suggerire all'operoso industriale che lavora febbrilmente a pochi chilometri dal centro cittadino? Pensate a tutte le conseguenze economiche possibili e causabili dal semplice ritardo di una lettera: il contratto si risolve in una proposta ed in una accettazione fatta in tempo debito; in 8 o 10 giorni il prezzo venale delle merci può variare una ventina di volte almeno; ora come sarà possibile di usare della posta

pei bisogni del commercio se si dovranno subire così gravi ritardi: farà d'uopo ricorrere dove esiste sempre al telefono; perchè anche il telegrafo, troppo affaticato, non permetterà una trasmissione di ordini abbastanza sollecita.

L'onorevole ministro Perazzi, nella sua esposizione finanziaria affermò che è necessario eccitare l'attività del paese, fare appello alla energia delle iniziative individuali, spingere tutti a gettarsi valorosamente nella lotta del lavoro; il Governo, si sa, esiste per esigere le imposte, ma per rinfrancare e rinsanguare la finanza noi, a quanto affermò il ministro, dobbiamo confidare esclusivamente sull'attività del paese; ora io vi domando se è fungendo i servizi pubblici in questo modo, che sperate eccitare l'attività dei lavoratori e promuovere l'industria del paese? Se siete di questo avviso non vi faccio le mie congratulazioni! (*Si ride*).

Io potrei qui permettermi qualche aneddoto, e siccome siamo di carnevale potrei narrarvi qualche episodio, ma non me lo permetterò. Mi limiterò ad avvertire che sono state sequestrate molte lettere spedite dalle stazioni iernali più eleganti. Che queste potessero stuzzicare la curiosità si comprende; che potessero anche contenere dei contrabbandi, non è difficile ammettere, ma che contenessero delle polizze di lotterie di Amburgo voi non vorrete crederlo, le leggi fiscali dello Stato certamente non avevano ragioni di sorvegliare quelle gentili missive che non potevano minacciare alcun danno al lotto del regio Governo italiano. Da quanto ebbi l'onore di esporvi voi ben comprendete che le scuse poste avanti per giustificare il sequestro sono assolutamente insufficienti. Se io mi permettessi una frase efficace ma propria più del vernacolo che della lingua, potrei qualificarle scuse molto magre.

Qui io desidererei alcune spiegazioni e schiarimenti, io non so comprendere perchè i sequestri siano specialmente avvenuti in certe giornate. Ora non mi pare ragionevole che un funzionario possa credere che le famose cartelle della lotteria Amburghese fossero spedite dalla Germania, non in tutta la settimana ma quasi esclusivamente in certi quattro giorni che il Mercurio della lotteria dovrà scrivere fra i faustissimi, perchè pare che sieno proprio quelli in cui si risveglia in tutti il desiderio di giocare.

Io qui mi avanzo su di un terreno pericoloso, in certo e scabroso e naturalmente mi debbo spiegare con molta prudenza, senza però venir meno al dovere certo pericoloso di dir tutta la verità.

Mi domando: la mania, il vizio o l'abitudine

come più vi piace del giuoco sono proprio una piaga tutta propria di Milano? Se getto uno sguardo sulle statistiche esse mi insegnano che Milano e l'Alta Italia in generale sono fra le regioni che sentono meno il desiderio del giuoco. Non lo dico per ragion di lode o di biasimo, lo affermo semplicemente come un fatto accertato.

Ora se a Milano per combattere la diffusione dei titoli della lotteria si sono fermate 15,000 lettere, io debbo supporre ammettendo in tutta l'Italia anche solo egualmente sviluppata l'abitudine del giuoco che per estendere dovunque l'egual trattamento si saranno dovute sequestrare delle centinaia di migliaia di lettere?

Se ciò non avvenne, chi mi spiega la ragione vera di un sequestro epistolare limitato ad una sola città; perciò io mi permetto di domandare rispettosamente al ministro degli schiarimenti positivi e concreti. E prima di tutto quale fu il numero delle lettere sequestrate in Italia; quali le località in cui le lettere furono in maggior numero sequestrate; in quali giorni o in quali periodi di tempo, questi sequestri furono eseguiti in maggiori quantità e con più severo rigore? quali furono le località di partenza e di arrivo delle lettere sequestrate.

Non è certo per ragione politica che io domando gli invocati schiarimenti, ma pel solo interesse di quegli studi sociologici, che sono ad un tempo l'amore e lo strazio dei giorni nostri. Pare a me che si presenti proprio una singolare opportunità per spiegare i fenomeni più interessanti della passione del giuoco raccogliendo fatti preziosi che getteranno un luminoso fascio di luce sull'argomento. Io non ardisco in una tesi, che a mio avviso è di singolare gravità, di carattere giuridico e sociale, esaminare un lato finanziario molto modesto; non sarà però inutile spendere in argomento una parola; se fu nell'interesse della finanza, che per combattere le lotterie si è ricorso al pericoloso e biasimevole partito di violare uno dei più gelosi interessi dei cittadini, si persuada l'amministrazione che, il partito preso praticamente non è sufficientemente efficace mentre può nuocere gravemente ad altri cespiti dell'entrata. Le misure tentate a mio avviso minacciano di cambiare gli scudi nelle monete di rame, perchè se si spargerà nel paese una ragionevole diffidenza verso la posta; se i cittadini potranno temere che un impiegato postale qualunque possa trattenere una lettera per 15 giorni, e così distruggerne il valore, perchè dopo 15 giorni non so a che può servire una lettera, specialmente se questa riguardava affari o provvedimenti urgenti, se si in-

filtreranno questi sospetti io temo che la corrispondenza interna del regno sfuggirà agli uffici postali e verrà in parte disimpegnata per mezzo dei procacci e dei corrieri privati con grandissimo danno degli incassi oggi versati da questa amministrazione.

So che l'articolo 3 della legge minaccia una multa, del decuplo della tassa non minore mai di 5 lire, a chi trasporta lettere abusivamente, so che nei casi di recidiva, questa pena può accrescersi, infliggendo il carcere di 3 mesi al condannato, ma io temo che un direttore di uno stabilimento, un amministratore quando ragionevolmente potrà temere che un occhio indiscreto scruti le sue lettere, si sentirà molto tentato a violare la legge postale.

Si osserverà forse che le lettere sequestrate non sono sempre lette. Voi però conoscete il vecchio adagio latino *nec manus in arca neque oculus in charta*, quando la lettera è aperta il segreto o, signori, è minacciato, sia pure l'occhio di un magistrato, sia pure quello di un alto impiegato di questo o di quel Ministero, che si figge sul vostro scritto, voi non potete sfuggire ad un profondo sentimento di disgusto. Gli occhi degli impiegati postali delle lettere non debbono leggere che la soprascritta, fortunatissimi i mittenti quando le leggono bene e non ne sviano la destinazione.

Le conseguenze finanziarie di una illanguidita fiducia nel rispetto del segreto postale possono avere conseguenze finanziarie tanto più gravi in quanto che due terzi circa della corrispondenza postale si scambia fra località poste a distanze poco rilevanti specialmente nei paesi industriali; in questi per ragione delle vostre leggi fiscali e soprattutto del dazio consumo i ricapiti commerciali e gli studi sono collocati nelle città mentre gli stabilimenti sono disseminati nelle vicine campagne. Da ciò un vivacissimo scambio di corrispondenze quasi giornaliero, ora se queste corrispondenze si sviano dalla posta, non è egli vero che voi per assicurare un lieve interesse, combattere un danno trascurabile, qual'è quello della concorrenza fatta al lotto dalle cedole delle lotterie, concorrenza poco temibile perchè la clientela del lotto non è quella delle lotterie, correte il pericolo di inaridire la fonte copiosissima de' redditi postali che lo sviluppo degli affari può accrescere in proporzioni veramente lusinghiere?

Ma astraendo da considerazioni di indole prettamente finanziarie, vi pare decoroso partito per un popolo che si avvanza ormai trionfalmente nella via del progresso, per un popolo da tutti invi-

diato non solo per la proprietà e il benessere di cui gode, ma anche più per libertà che i suoi governanti gelosamente custodiscono, (*Si ride*) vedersi sorvegliato, molestato, non più forse da un poliziotto, ma da un finanziere, che per sorprendere un pacco di sigari molesta e offende una signora al confine sottoponendola a perquisizioni con durezza e severità che Dracone stesso se tornasse al mondo non saprebbe immaginare, (*Si ride*) ora da un impiegato postale, che per il sospetto vago di una polizza di lotteria sequestra le vostre lettere e forse con un rito giudiziario poco corretto scruta e si impadronisce dei vostri segreti turbando e spesso compromettendo i vostri affari?

È liberale, è, dirò, civile sottoporre ed offendere i più preziosi diritti dei cittadini per salvaguardare, non sempre efficacemente, gli interessi del fisco?

Dopo questo, io metto fine alla mia interpellanza. Udrò attentamente quanto l'onorevole ministro avrà la bontà di esporre, e dopo mi permetterò, se sarà del caso, di presentare una formale mozione.

Presidente. Onorevole ministro, parmi che Ella potrà rispondere quando l'onorevole Campi abbia svolta la sua interpellanza che mi pare identica a quella dell'onorevole Mussi.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Perfettamente.

Presidente. L'onorevole Campi ha presentato questa domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno al fatto del fermo e dell'apertura di una quantità di lettere presso l'ufficio postale di Milano. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io mi sono incontrato con l'onorevole Mussi nel pensiero di presentare un'interpellanza al Governo intorno ad un fatto che mi pareva avesse una certa gravità, e di questo incontro, appunto per la gravità e la delicatezza dell'argomento, non ho cagione di rallegrarmi.

Dichiaro subito di non credere che vi fosse, da parte del Governo, un proposito di violare il segreto epistolare, e dichiaro altresì che, per la conoscenza che ho degli egregi magistrati che stanno presso il Tribunale di Milano e che avrebbero ordinato l'apertura di queste lettere, non credo che essi avrebbero sottostato a nessun invito, a nessuna pressione che loro fosse giunta in questo senso. Tuttavia, ripeto, il fatto non cessa,

per questo, di essere grave, poichè il segreto epistolare è cosa tanto gelosa, che nessuna di più gelosa si potrebbe immaginare, e perchè il fatto che è avvenuto a Milano, è tale da mettere il segreto epistolare in grandissima compromissione.

Io so di alcune spiegazioni le quali si sono date per giustificare questo fatto.

Si è detto, e lo ha accennato testè l'onorevole Mussi, che spesso giungono col mezzo di corrispondenze postali, cedole di lotterie le quali violano le leggi finanziarie dello Stato; ma cotesta spiegazione non mi pare sufficiente di fronte ad alcune circostanze che sono già state rilevate dall'onorevole Mussi.

Infatti, come concepire che la corrispondenza sia stata violata pel sospetto delle lotterie che provengono da Amburgo, quando sono state aperte perfino lettere spedite da Milano a Cassano d'Adda?

E noti la Camera che questa lettera, spedita da Milano a Cassano d'Adda, fu trattenuta per un mese e sei giorni; perchè, impostata a Milano il 1° dicembre, fu recapitata in Cassano il 6 gennaio, con la dichiarazione che era stata aperta per ordine dell'autorità giudiziaria.

Come credere che fosse per il sospetto di lotterie straniere che le lettere venivano aperte, quando io so, per esempio, di un'altra lettera indirizzata da un avvocato a un nostro egregio collega...

Cavallini. A me!

Campi. ... e che sulla busta portava impresso il timbro di questo avvocato, e che fu recapitata parecchi giorni dopo di quello in cui avrebbe dovuto esserlo?

A mio parere adunque, la spiegazione che finora fu data del fatto di cui ragiono, non si presenta interamente plausibile.

Ma ove pure il sospetto di queste lotterie avesse davvero indotto ad aprire le lettere sequestrate, e che quelle alle quali ho accennato si fossero aperte meramente per errore, io domando ancora se di fronte al testo della legge, di fronte alla garanzia del segreto epistolare, che è garanzia, non dirò di un regime libero, ma di qualsiasi regime civile, una misura di questo genere possa meritare l'approvazione, o se non siasi evidentemente sacrificato troppo ad un interesse meramente fiscale.

Ho udito anche parlare di una circolare di ramante istruzioni alle quali le autorità giudiziarie di Milano si sarebbero conformate. Ma io, per quante ricerche abbia fatte nel testo delle leggi

e nel bullettino del Ministero di grazia e giustizia (perchè si tratterebbe di circolare firmata da uno dei predecessori dell'attuale guardasigilli) non sono riuscito a trovare la circolare in parola.

E siccome non credo che in nessun caso le circolari possano derogare ad una legge, e principalmente possano derogare ad una legge che è la garanzia della libertà civile come il Codice di procedura penale, tanto meno credo che alla legge si possa derogare con una circolare segreta, come sarebbe quella alla quale ho accennato.

Io non proseguirò nell'argomento, perchè fu già svolto dall'onorevole Mussi con molta abbondanza di particolari e di considerazioni: e sono certo che gli onorevoli Saracco e Zanardelli, ora che è stato loro segnalato un fatto di tanta gravità, un fatto che può provenire anche da una interpretazione troppo larga data ad istruzioni emanate con diverso intento, vorranno dare in proposito spiegazioni che valgano ad appagare la Camera e me, e rassicurarci in modo assoluto che fatti di questo genere non saranno mai per riprodursi nell'avvenire. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per la esatta intelligenza dei fatti che furono esposti testè, a me pare, più che conveniente, necessario che la Camera conosca i termini del regolamento approvato con reale decreto del 17 settembre 1871, che regola la materia del lotto.

All'articolo 3 di questo regolamento è detto:

« I venditori e distributori di biglietti di lotterie aperte all'estero, o di titoli di imprestiti stranieri a premio, come pure quelli che raccolgono nello Stato sottoscrizioni per quelle lotterie o per quei prestiti, sono considerati quali autori principali della lotteria o della emissione del prestito, nell'interesse dello Stato, e puniti con le pene stabilite nell'articolo 2 del decreto per gli intraprenditori delle lotterie pubbliche. »

Poi l'articolo 9 suona così:

« I registri, i biglietti, i titoli di prestito, il denaro giuocato, ed ogni altra cosa mobile afferente ad una contravvenzione sia che appartengano all'autore principale di essa, o agli agenti subalterni, ed anche giuocatori, cadono in confisca. »

Premesso quest'accenno, io devo subito dichiarare che le cose riferite, così dall'onorevole Mussi

come dall'onorevole Campi, sono sostanzialmente vere.

Nello scorso del mese di dicembre scorso, in uno di quei giorni, nei quali ferve maggiormente l'opera degli impiegati postali, e si spera più facilmente di deludere l'attenzione dell'amministrazione, furono in un tratto rinvenute nelle cassette postali di Milano molte migliaia di corrispondenze, 15,000 all'incirca, le quali, per taluni segni esteriori, lasciavano credere che contenessero circolari, biglietti, o altrettali oggetti indicati nel citato articolo 9, che dovevano in conseguenza cadere in sequestro.

La direzione di Milano, avvertita di questo fatto, fermò il corso di queste corrispondenze, ma ne diede immediato avviso all'autorità giudiziaria perchè procedesse agli atti di sequestro.

Difatti l'autorità giudiziaria procedette al sequestro di queste 15,000 lettere raccolte nelle diverse cassette postali di quella città, ma nel timore che fosse per avventura avvenuto qualche errore, vale a dire che gli impiegati postali, per inesatto criterio, avessero potuto fermare anche lettere di privati, estranee alle lotterie; preoccupata altresì del gravissimo inconveniente che sarebbe verificato, destinando queste come le altre alla distruzione, in seguito ad una sentenza di confisca, deliberò di procedere ad una diligente verifica la quale diede questo risultato: che sopra 15 mila corrispondenze, si trovò che soltanto 85 non racchiudevano nè titoli, nè circolari incriminabili. (*Commenti e impressione*).

Adunque le 15,000 lettere meno le 85, caddero tutte in confisca, e le medesime furono senza altro distrutte. Le altre 85 furono riconsegnate agli uffici della posta, che le inviò a coloro ai quali erano indirizzate.

Non so quindi comprendere come in quest'atto compiuto dall'autorità giudiziaria si possa vedere la mano di un Ministero Poligrafico (che in questo caso sarebbe l'onorevole mio amico Crispi) e la minaccia di quei gabinetti neri, che ha intraveduto in sogno l'onorevole Mussi; (*Si ride*) mentre l'onorevole Campi, che pure non approva la condotta dell'amministrazione, non ha dubitato un istante di mettere fuori causa le intenzioni mie e quelle dell'onorevole Zanardelli.

Aggiungo che di queste 85 corrispondenze, le quali offrivano indizio che contenessero effettivamente biglietti di lotterie, alcune soltanto, ed in piccolo numero, vennero aperte; e poichè si scoprì che vi era stato errore, l'autorità giudiziaria, che in questa materia ha proceduto con grandissima sollecitudine e con moltissima circospezione, prov-

vide immantinente che queste lettere fossero rinchiuso in buste con timbro d'ufficio, e riconsegnate alla Direzione delle poste per la trasmissione ai rispettivi destinatarii.

È piuttosto vero, poichè il fatto lo ha dimostrato, che in sostanza l'amministrazione si era in molta parte apposta al vero, ed è inutile che io dica, che innanzi alla eloquenza dei fatti vien meno il sospetto, che vi abbia avuto parte quella curiosità che dicono connaturale agli impiegati postali, o sieno intervenute altre considerazioni come ha supposto, col suo solito brio, l'onorevole Mussi: il vero è che si è proceduto colla dovuta regolarità, ed unicamente in esecuzione delle norme regolamentari che ho ricordate in principio del mio discorso.

Pur nondimeno se un vero e reale danno non c'è stato, facilmente s'intende che nel caso presente siensi manifestati i segni di quella commozione, che generalmente e naturalmente si genera negli animi, tuttavolta che si mette in discussione la inviolabilità del segreto postale. Io vi confesso pertanto, che, appena mi venne a notizia questo fatto, ho creduto mio dovere di prendere subito un qualche provvedimento, riservandomi di pigliarne altri più efficaci dipoi.

Il primo provvedimento è stato questo: di modificare i termini delle istruzioni che avevano ricevuto gli impiegati postali nel 1880, nel senso che i medesimi non possano altrimenti procedere al fermo delle corrispondenze sospette, se non quando i segni esteriori dimostrino *ad evidenza* che tali corrispondenze contengono circolari o biglietti di lotterie. (*Mormorio*). E non solamente ho fatto questo; ma per mezzo della Direzione generale delle poste, e assai prima che mi venissero annunziate le interpellanze dell'onorevole Mussi e dell'onorevole Campi, ho ordinato alle Direzioni provinciali di mettere in sull'avviso tutti gli impiegati che l'amministrazione li avrebbe tenuti responsabili di ogni errore, e li avrebbe puniti severamente ogni qual volta avessero fermato il corso di corrispondenze sospette, scostandosi dalle istruzioni che furono testè diramate.

Voci. Ma come si stabilisce l'evidenza...?

Saracco, ministro dei lavori pubblici. L'evidenza si stabilisce dal fatto. Supponiamo ad esempio, che una corrispondenza fosse confiscata, e si trovasse poi che non conteneva alcuna delle carte soggette a sequestro. In questo caso la colpa dell'impiegato postale sarebbe dimostrata dal fatto, e spetterebbe al Governo di punirlo severamente. (*Oh! oh! — Si ride — Commenti*).

Ma abbiano la bontà di lasciarmi finire! Io sono personalmente d'avviso che questa disposizione, presa nell'anno di grazia 1880 dietro accordi intervenuti fra il ministro delle finanze, quello di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici debba essere profondamente modificata. Come ho già detto, non mancai subito di disporre che venisse modificata nella sua applicazione nel modo testè accennato, ma intendo e già mi ero proposto di conferire in proposito coi miei colleghi della finanza e della giustizia: e se questi saranno del mio avviso, disporrò che gli impiegati postali siano prosciolti dall'obbligo di fare somiglianti denunzie. (*Benissimo!*). Bene inteso che se l'autorità giudiziaria crederà di mettere sotto sequestro le corrispondenze, è chiaro che, avendone essa il diritto, gli impiegati postali dovranno necessariamente cedere alle richieste che loro venissero fatte.

Questa dottrina che altera le attribuzioni degli impiegati postali non va a sangue neppure a me; e se i miei colleghi, come spero, consentiranno in questo mio pensiero, potremo prendere una risoluzione la quale sodisfaccia non solamente gli onorevoli Campi e Mussi, ma tutti quanti desiderano che il segreto postale, anche nelle apparenze, sia severamente mantenuto e conservato. Di più io non saprei dire. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Veramente io non credevo di dovere o poter intervenire in questa discussione poichè tanto l'onorevole Mussi quanto l'onorevole Campi hanno rivolta la loro interpellanza all'onorevole mio collega ed amico il ministro dei lavori pubblici. Ma siccome l'onorevole mio amico Campi ha detto che si aspettava da me delle dichiarazioni che potessero rassicurare intorno ai fatti che egli ha lamentato e siccome d'altra parte furono accusate le nostre leggi di illiberalismo, ed io ho in mente la vecchia massima " *non oportet jus civile calumniari* ", soprattutto quando non è calunniabile, così permettetemi che io vi ricordi come in questa parte le nostre leggi sono più liberali di quello che non lo siano le leggi di paesi che pure hanno il vanto fra tutti per libere istituzioni. In Inghilterra infatti, che tutti ammettono essere il paese classico della libertà, in Inghilterra, tanto gelosa delle libertà individuali, delle franchigie concernenti la inviolabilità di domicilio, l'*habeas corpus*, in Inghilterra non soltanto l'autorità giudiziaria, ma la stessa autorità politica ha il diritto di sequestrare ed aprire le lettere. (*Interruzione*) Chi lo contrasta? L'onorevole Mussi?...

Voce. No, ma buttano giù i ministri quando mancano....

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma non hanno buttato giù nessuno che abbia mancato; tanto è vero che nel 1864 si ebbe in Parlamento una celebre petizione di Giuseppe Mazzini ed altri per violazione della corrispondenza privata; nella quale petizione i reclamanti accusavano il Governo di aver aperto le lettere in massa, avendo il ministro dell'interno, sir Graham, in occasione del viaggio a Londra dell'imperatore di Russia, dato l'ordine generale, come provvedimento di vigilanza per la sicurezza dello czar, di aprire tutte le lettere dirette a Mazzini ed altri profughi.

Discutendosi intorno a quella petizione, il predetto segretario di Stato ammise di aver fatto aprire le lettere dirette a Mazzini, ma sostenne di aver ciò fatto in conformità alla legge: propose anzi venisse nominato un Comitato il quale esaminasse se la sua condotta fosse stata regolare e conforme alle leggi. Questo Comitato composto degli uomini più eminenti, più autorevoli e più imparziali delle due Camere fece un'ampia inchiesta ed un'ampia relazione, nella quale si dimostrò che al segretario di Stato le leggi inglesi di tutti i tempi hanno sempre consentito il diritto di sequestro delle lettere, diritto di cui in ogni tempo era fatto uso, sicchè inappuntabile era la condotta di Graham. E notate che in quel caso, come disse, le lettere si erano aperte per scoprirvi il segreto dello scritto epistolare, per una vera inquisizione e persecuzione di polizia, tanto che le lettere dirette a Giuseppe Mazzini, il ministro degli esteri, lord Aberdeen, le comunicò al Governo austriaco. (*Si ride*).

Il Parlamento inglese in quell'occasione non solo non ha buttato giù il ministro dell'interno, ma non chiese alcun provvedimento, alcuna modificazione alle leggi, tanto che anche dopo d'allora il segretario di Stato per l'interno conserva tale diritto di sequestrare ed aprire le lettere, e soltanto i pubblicisti più liberali sostengono che l'ordine di apertura deve essere non generale ma speciale per lettere determinate.

In Francia, il Codice di istruzione criminale riconosce nel modo più aperto questo diritto di sequestro di lettere e nessuno ne ha mai posto in dubbio la necessità e la convenienza. In Francia anzi si è fatta invece questione, se in base allo stesso Codice questo diritto di sequestro ed aprimento lo abbiano anche il prefetto di polizia di Parigi, ed i prefetti dei dipartimenti.

La questione sorse specialmente nel 1853 in

occasione del celebre processo Flandin, Coetlogon ed altri, quand'essi erano stati imputati di avere mandato ai giornali esteri notizie false ingiuriose, e ciò in base a lettere aperte dal prefetto di polizia, il quale era arrivato al punto, sottratti gli originali, di sostituire delle copie che si mandavano a destinazione in sostituzione degli originali medesimi. E allora la Corte di cassazione a sezioni riunite riconobbe questa facoltà anche nei prefetti. Or bene, questo diritto, tutt'altro che riconosciuto nelle nostre leggi, questo diritto dei prefetti esiste ancora nella Repubblica francese. E ricordo anzi che in un recente progetto di riforma del Codice di procedura penale si propone non già di abolire, ma di limitare questo diritto del potere esecutivo, stabilendo che il prefetto possa sequestrare le lettere, ma non aprirle, e le possa aprire soltanto il giudice istruttore. Ma anche questa riforma rimase allo stato di progetto, sicchè allo stato della legislazione esistente nella Repubblica francese, i prefetti possono sequestrare ed aprire le lettere.

Nel Belgio, dove pure l'inviolabilità del segreto epistolare è scritta nella stessa Costituzione, nessuno ha mai dubitato che il giudice istruttore abbia il diritto di fermare le lettere e conoscerne il contenuto.

In Germania ed in Austria questo diritto è sancito nel Codice di procedura penale; ma in questi due Codici, e specialmente nell'austriaco, siccome quello che è assai recente ed è opera di un grande giurista, il Glaser, sono con molta precisione determinati i casi ed i modi dell'esercizio di questo diritto.

Dunque in Francia ed in Inghilterra anche all'autorità politica, all'autorità giudiziaria poi dovunque è attribuito questo diritto di sequestro.

Presso di noi questo diritto di procedere a sequestro di lettere e pieghi negli uffici postali è stabilito espressamente dal Codice di procedura penale.

La disposizione del Codice stesso a ciò relativa quanto alla forma può certamente essere migliorata. Imperocchè questa disposizione, dopo avere stabilito il diritto di sequestro nell'autorità giudiziaria, quanto ai casi ed ai modi si riporta alla legge postale, dicendo che l'autorità giudiziaria avrà diritto di sequestrare le lettere, secondo che è determinato dalla legge e dai regolamenti postali; ed alla sua volta la legge postale si riporta al Codice di procedura penale.

E questo riferimento reciproco dell'una all'altra legge lascia nella nostra legislazione una lacuna, che conseguentemente produce una certa larghezza d'interpretazione; donde nacque il pen-

siero di alcune istruzioni contenute effettivamente in circolari del 29 agosto e 15 settembre 1880.

Quanto ad esse, io posso affermare con assoluta imparzialità perchè allora non ero ministro, che derivarono appunto dalla predetta mancanza di precisa determinazione nella legge la quale produsse, come dissi, una certa larghezza di interpretazione, per questa specie di circolo vizioso nascente da ciò che una legge aspetta, indarno, il suo complemento nell'altra.

Tuttavia devesi pur osservare che quelle istruzioni dal 1880 ad oggi, sebbene siano trascorsi quasi 9 anni, non avevano dato luogo ad alcun reclamo, ed è quello di cui ora si parla il primo inconveniente che siasi lamentato. Ma anche a proposito di questo inconveniente, per quanto il mio amico il ministro dei lavori pubblici, ed io riconosciamo che debbasi cercare di evitarlo, devo notare che c'è una essenzialissima, un'immensa differenza fra il fatto che diede luogo all'inconveniente medesimo e gli abusi di cui, a proposito del segreto epistolare, tante volte si è commossa l'opinione pubblica.

Imperocchè nel caso di cui ora si parla, il sequestro e l'apertura delle lettere non ebbero luogo per conoscere il contenuto intrinseco della lettera, lo scritto epistolare, il quale non era oggetto di qualsiasi indagine curiosa.

Il sequestro non mirava a conoscere alcun segreto, a rilevare alcuna notizia, ma la busta era aperta come involucri materiale d'un titolo di lotteria, e quindi nel concetto che non vi fosse contenuto uno scritto epistolare; tanto siamo lontani dai casi in cui il sequestro di lettere è mezzo di spionaggio politico, come in quelli di Mazzini, Grobicki ed altri in Inghilterra, di Flandin in Francia, od in quelli in cui tale sospetto si mise innanzi anche presso di noi. Imperocchè io rammento che nel 1861 il deputato Bertani da quei banchi (*Accennando a sinistra*) venne qua alla Camera ad accusare il Governo di violazione del segreto epistolare; ma allora trattavasi appunto di violazione dello scritto epistolare nel senso di voler sapere le notizie che si supponevano nelle lettere contenute, poichè il deputato Bertani lagnavasi che le sue lettere venissero aperte per darne copia al ministro dell'interno.

Ad ogni modo, quanto all'avvenire l'onorevole mio collega vi ha dichiarato la sua ripugnanza ad ammettere che abbia luogo la denuncia all'autorità giudiziaria, ed essa è evidente che non procede a sequestri, quando non abbia denuncia di lettere contenenti sia il corpo di un delitto, sia una prova del delitto medesimo.

Perciò quanto all'avvenire ogni pericolo di questo genere parmi evitato; sicchè mi sembra che i desiderii degli onorevoli interpellanti possano reputarsi appagati.

Io ebbi però a cuore di dimostrare che le nostre leggi sono tutt'altro che informate ad illiberali intendimenti in questa materia nell'attribuire all'autorità giudiziaria una facoltà che nessuna legge le ha mai conteso, nè potrebbe contenderle.

È sacro infatti il segreto epistolare, come è sacra la inviolabilità del domicilio, come è sacra la libertà individuale, ma ciascuno di questi diritti individuali, di cui dobbiamo essere gelosi, ha dei limiti dipendenti dalle supreme necessità della giustizia penale. È in virtù di questi limiti che l'autorità giudiziaria ha facoltà non solo di arrestare le lettere, ma anche di arrestare le persone, sebbene anche le persone talvolta siano arrestate a torto, non essendo rari i casi in cui dichiarasi che riguardo alla persona arrestata non si fa luogo a procedimento. Ora il danno, che avviene da questa cattura della persona è anche molto più grave di quello che deriva dal sequestro della lettera.

Ma, appunto perchè trattasi di diritti preziosi, io sono pure d'avviso che, così come le perquisizioni domiciliari e gli arresti, anche i sequestri di lettere devono dall'autorità giudiziaria essere esercitati con grandissima circospezione, e quindi soltanto per gravi motivi di repressione e giustizia penale.

Aggiungerò da ultimo, ed è naturale conseguenza di quanto esposi circa alla redazione delle nostre leggi, come io creda che in una prossima riforma del Codice di procedura penale giovi, ad esempio del Codice austriaco, determinare con precisione i casi ed i modi con cui deve procedersi al sequestro ed aprimento delle lettere.

Se ciò eviterà ogni pericolo per l'avvenire, io tenni a dimostrare che anche per il presente, e precisamente nel caso che è oggetto della interpellanza, non si aveva in mira la violazione del segreto epistolare aprendosi il supposto involucre di un titolo di lotteria, poichè il segreto epistolare, asilo del pensiero, lo ritenga il mio amico Mussi, mi sta tanto a cuore, da aver io anche nel nuovo Codice penale cercato di estendere ed afforzare con vigili disposizioni la sua provvida inviolabilità.

Mussi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mussi. Io non ho calunniato le nostre leggi, anzi le ho citate per dimostrare che, quantunque

non perfette come tutte le umane istituzioni, sono abbastanza buone.

Ho udite con vivo compiacimento e istruzione la bellissima monografia giuridica di Legislazione comparata svolta dall'onorevole ministro guardasigilli.

Ma, nel caso concreto non mi pare che si attagli all'argomento. Ammetto nell'autorità giudiziaria il diritto di ordinare il sequestro delle lettere, ma qui, per confessione stessa del ministro dei lavori pubblici, il sequestro è stato fatto dall'impiegato postale prima dell'ordinanza del giudice.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. V'era la denuncia.

Mussi. Ma intanto le lettere erano fermate prima dell'ordinanza.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ha fermato il corso ed immediatamente l'ha denunciata. Se non si fa così, come si troverebbe un corpo di reato?

Mussi. Ora questa interpretazione data alla legge a me pare eccessiva. La lettera materiale della legge dispone *quando sia fatta dall'autorità giudiziaria*. Dunque l'autorità giudiziaria deve prima mandare le richieste e disporre, per esempio, che tutte le lettere spedite al deputato ministeriale C, devono esser sequestrate perchè contro quel deputato è già incoata un'azione penale.

Ma quando il sequestro delle lettere è fatto direttamente per iniziativa di un impiegato postale che per virtù spirituale conosce i segni evidenti di ciò che è contenuto nella missiva e per virtù di ipnotismo ne fa la trattenuta, (*Ilarità*) allora mi permetto di osservare che la legge può non meritare censura, ma l'interpretazione è per lo meno eccessiva. Il ministro ci avverte che d'ora innanzi l'impiegato postale fermerà le lettere il che vuol dire farà il sequestro. Capisco che certi avvocati sottolizzano tanto nell'interpretare le parole che spesso ne svisano il volgare significato, ma per me credo e per tutti gli uomini di grosso intendimento il sequestro è l'atto con cui la lettera viene effettivamente trattenuta e se il fatto sarà consumato dall'impiegato postale anche a ciò guidato dai segni evidenti che non sono nè definiti nè definibili, sarà sempre deferito ad un impiegato amministrativo una funzione di carattere giudiziale. Quindi confesso che non posso dichiararmi soddisfatto delle promesse del ministro. Però prima egli ha detto che sta studiando la materia e che provvederà nel modo il più rigoroso; per far rispettare il segreto postale e siccome l'onorevole ministro ha replicato che l'argomento richiede grave studio, e l'intervento dei ministri della giustizia e delle fi-

nanze per gli opportuni provvedimenti, prendo atto delle dichiarazioni del ministro pregandolo però a riflettere che se le spiegazioni date potranno soddisfare la maggioranza della Camera, esse per avventura non basteranno a tranquillare il pubblico e a consolidare e rinfrancare la fiducia del rispetto del segreto postale, perchè il sequestro della lettera ingenera sempre il dubbio della sua lettura e questo fatto è sempre tale da suscitare giustamente il disgusto dei cittadini.

Si è affermato che 85 lettere sole non contenevano cedole.

Io che ho qui un gran numero di corrispondenze dovrei credere che da tutti sono stato ingannato, quantunque molte portino la firma di persone rispettabilissime!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Sono state ingannate loro!

Mussi. Io ho una nota di 130 lettere aperte le quali sono state recapitate e che non contenevano le famose cedole della lotteria, però certamente la dimostrazione del fatto è per me difficile, perchè io non voglio denunciare cittadini che ebbero fiducia in me e che non mi hanno autorizzato a pubblicare il loro nome, però per me le cifre citate dal ministro non corrispondono. Il vaso non corrisponde al coperchio. La colpa sarà del vaso, sarà del coperchio; questo io non ardisco di esaminare.

Prego intanto l'onorevole ministro, durante il periodo degli studi, di procurare che il segreto postale sia rigorosamente e sinceramente osservato perchè diversamente, quando i dubbi si saranno infiltrati, tornerà difficile far rivivere quella pienezza di fede che io, per esempio, con tutto il rispetto che ho per i signori ministri, sento un poco diminuita e scossa, forse perchè io soffro difetto di quella santa virtù che è la fede nei ministri.

In ogni modo, dopo le dichiarazioni del ministro, non credo per ora, pur deplorando i fatti lamentati, di presentare una mozione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io dirò pochissime parole. Non discuterò le ragioni addotte dagli onorevoli ministri guardasigilli e dei lavori pubblici.

Per quanto ha detto molto bene al solito l'onorevole guardasigilli, mi limiterò ad osservare che anche in Inghilterra, sebbene sia il paese dove la libertà è più da antico e più costantemente praticata, la libertà ha avuto qualche momento di eclissi; e che certamente fu un fatto assai poco degno di approvazione quello accennato dall'ono-

revole guardasigilli del sequestro delle lettere di Giuseppe Mazzini operato in Inghilterra fino dal 1864.

D'altronde tutti sanno come in Inghilterra non vi sia una legiferazione regolare come negli altri paesi del continente europeo, e come per conseguenza vi siano teoricamente in vigore alcune leggi, le quali, se venissero applicate, solleverebbero una vera ribellione nel sentimento di civiltà dell'epoca moderna.

Così pure io non mi sarei aspettato di udire ricordare come un precedente autorevole in questo affare, un fatto avvenuto in Francia nel 1853, vale a dire nei primi tempi del secondo impero...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Ma è così ancora! Ho detto che è così anche oggi.

Campi. La legge vige anche oggi: ma il fatto ricordato rimonta al 1853. E soggiungo poi che anche in Francia si sta studiando una riforma di questa legge.

Io prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole guardasigilli che, nella riforma che egli sta per proporre al Codice di procedura penale, questa materia sarà regolata in modo soddisfacente e conforme ai principi di civiltà di libertà applicati nel nostro paese.

Quanto alle dichiarazioni dell'onorevole Saracco, anch'io ho la stessa diffidenza che ha l'onorevole Mussi per quelle istruzioni le quali, in sostanza, si compendiano nel dire agli impiegati postali che non operino il fermo delle lettere se non quando vi siano dei segni esteriori e di tutta evidenza i quali dimostrino la violazione delle leggi fiscali. (*Commenti*). Ed io, un criterio esatto di questi segni di tutta evidenza non so assolutamente trovare. Resterà quindi sempre l'arbitrio, resterà sempre qualche cosa d'indeterminato.

Il segno di tutta evidenza non si potrebbe avere che così: rendere sempre responsabile l'ufficiale postale tutte le volte che, aperta una lettera, non vi si trovi il corpo del delitto; ed evidentemente anche questa sarebbe un'ingiustizia.

Dunque, prendendo atto, ripeto, delle dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli, concludo col dire che la migliore, l'unica misura che può veramente tranquillare, è quella di ordinare che non siano aperte le lettere chiuse, e che gli impiegati postali siano definitivamente sciolti da ogni responsabilità per denunce attinenti alle leggi delle quali l'onorevole Saracco ha fatto parola.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Una parola sola per assicurare l'onorevole Mussi che le lettere le quali non contenevano circolari o biglietti di lotterie erano proprio 85, nè più nè meno. Ciò risulta da un verbale dell'autorità giudiziaria, verbale che assicura me, come sono certo che assicuri l'onorevole Mussi.

In quanto all'onorevole Campi debbo ripetergli che quelle istruzioni delle quali si è parlato, non sono partite da me nè dal Ministero attuale. Queste istruzioni portano la data del 20 settembre 1880, ed io non ci ho aggiunto del mio se non questo: che i segni esteriori debbano essere tali da denotare all'evidenza che le corrispondenze contengano circolari, o biglietti di lotteria soggetti a sequestro.

Ho già detto inoltre, ed ora amo ripeterlo, essere io pure convinto che sia molto difficile trovare questi segni evidenti, che diano la sicurezza contro i possibili errori. Ma devo soggiungere che questo provvedimento l'ho preso immediatamente, nè potevo prenderne altri, perchè bisogna che io vada d'intesa col ministro delle finanze, il quale è il custode naturale della finanza nazionale. Se egli credesse assolutamente necessaria questa od altra garanzia, io non so quali deliberazioni prenderei, ma in quel momento non poteva pigliare altra risoluzione quando non poteva conoscere l'opinione dei colleghi.

Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Campi, che la migliore risoluzione sia quella di sospendere gli effetti delle citate istruzioni; e credo che facilmente i miei colleghi delle finanze e del tesoro concorderanno con me, imperocchè nonostante tutte queste cautele che si sono prese, ho veduto che negli ultimi sei mesi dell'esercizio corrente, si è giuocato per 10 milioni di meno al lotto.

Del resto, anche a rischio di qualche leggiera perdita, val meglio tener alto il principio della inviolabilità della corrispondenza postale.

Presidente. Così sono esaurite le interpellanze degli onorevoli Mussi e Campi.

Il deputato Fagioli presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Fagioli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Fagioli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Parma, Potenza, Udine e Vi-

cenza ad eccedere con le sovrimposte del 1889, la media del triennio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento d'interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: interrogazione del deputato Lugli circa la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali obbligatorie. »

Essa è così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali obbligatorie.

L'onorevole Lugli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Lugli. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha avuto occasione testè di doversi occupare di un tema molto appetitoso, ma non è meno importante quello pel quale io mi sono permesso di rivolgere a lui una semplice interrogazione. Imperocchè il tema della manutenzione e della sorveglianza delle strade comunali tocca gl'interessi di tutta l'Italia, e quindi è degno dell'attenzione vostra, onorevoli colleghi, e della benevolenza dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, cui è diretta la mia interrogazione.

La legge del 30 agosto 1868, che tratta della costruzione e della sistemazione delle strade comunali obbligatorie, nei suoi primordii, incontro grandissime difficoltà, ed i miei colleghi vicini soggiungono che è stata la rovina di tutti i comuni. Ebbene, onorevoli miei colleghi interruttori, perchè è stata la rovina di tutti i comuni?

Non fu la legge per sè stessa la rovina dei nostri comuni, ma il modo con cui venne applicata, e più di tutto, l'abbandono in cui le strade vennero lasciate non appena costrutte.

Intanto a me piace di rilevare che, con questa legge, la rete delle piccole comunicazioni stradali si è venuta svolgendo così che non sarà lontano il giorno in cui, una volta compiuta, la prosperità, ed il benessere nazionale saranno maggiormente assicurati.

Quel giorno sarà, per l'onorevole ministro dei lavori pubblici, soprattutto, un giorno di vera gioia, perchè le comunicazioni stradali ordinarie rappresentano le vene, mentre le ferrovie rappresentano le arterie del corpo sociale. E siccome le nostre ferrovie, che hanno costato e costano in-

genti tesori, oggi non danno (almeno molte di esse) non solo l'interesse del capitale speso, ma neppure la somma necessaria per farne l'esercizio; quel giorno in cui voi, onorevole ministro, vedrete aumentare il traffico per effetto dell'aumentata rete delle strade ordinarie e lo vedrete aumentare in modo da sopperire non solo alle spese dell'esercizio, ma da fornire qualche piccolo interesse sulle ingenti somme spese, quel giorno, ripeto, onorevole ministro, sarà giorno di gioia per voi, e tale pure, spero, e credo sarà anche per noi. E di fatti, ispirato a questa persuasione, non solo il Parlamento si è occupato di aumentare la viabilità obbligatoria dei comuni, a fine di raggiungere lo scopo da me accennato, ma dopo la legge del 1868, riguardante l'obbligatorietà delle strade comunali, ha approvato altre leggi intese ad affrettare e a completare la costruzione delle strade provinciali. Le leggi infatti del 1862, 1869 e 1875 e finalmente la legge del luglio 1881 hanno avuto la mira di affrettare e di estendere la costruzione delle strade provinciali di tutto il regno.

Ma, tornando alle strade comunali obbligatorie, è bene ricordare che queste nuove vie si sono venute attuando dove non esistevano che piccoli viottoli, e impraticabili sentieri. Di tal che in quelle regioni il carriaggio era, ed è, affatto sconosciuto, cosicchè l'ignoranza, da un lato, e la mala voglia, dall'altro, hanno prodotto questo triste effetto, che le strade si resero pressochè inservibili, prima ancora che le popolazioni ne avessero risentiti i corrispondenti beneficii.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici potrebbe dire, se lo volesse, quanto siano innumerevoli i lamenti che vengono al suo Ministero, per parte dei privati, per parte di pubbliche amministrazioni e soprattutto per parte del personale tecnico del Genio civile, sparso per tutta l'Italia, incaricato della esecuzione delle strade comunali obbligatorie.

Da tutti si lamenta, l'abbandono completo di queste strade, per le quali, ripeto, mentre da una parte si spendono tesori per eseguirle, dall'altra questi tesori si vedono dispersi perchè abbandonate, perchè non mantenute, perchè non sorvegliate. L'onorevole ministro potrebbe dirvi inoltre che tutti i giorni a lui si presentano domande di sussidio per la ricostruzione di opere già sussidiate e per riparazioni radicali di opere alle quali il Governo e provincia diedero larghi sussidi. Egli deve continuamente lottare contro queste domande: e perchè avviene tutto ciò? perchè la manutenzione e la sorveglianza di queste strade è stata ed è affatto trascurata,

perchè le strade non appena compiute vengono completamente abbandonate.

Infatti se noi consideriamo che la manutenzione e la sorveglianza di queste strade comunali è contemplata puramente e semplicemente dalle disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 allegato F, noi, esaminando quest'articolo, potremo senz'altro riconoscere una delle cause principali dell'abbandono in cui si trovano queste strade. In quell'articolo è data facoltà, anzi, è fatto obbligo alle provincie di dovere, in un determinato tempo, compilare i regolamenti, i quali non solo dovevano contemplare la costruzione di queste strade, ma dovevano del pari provvedere rigorosamente alla manutenzione delle medesime, non che alla sorveglianza e al riparto della spesa necessaria per la manutenzione stessa. Ebbene, che cosa è avvenuto, di fatto, nella generalità dei casi? È avvenuto che questi regolamenti si sono ritardati oltre il tempo segnato dalla legge; è avvenuto che i Consigli provinciali si sono curati poco delle norme tassative da darsi ai comuni, per la manutenzione delle loro strade, e hanno poi completamente trascurato la parte che era loro riservata: quella cioè, della sorveglianza.

L'articolo 24, ripeto, della legge 1865 faceva obbligo alle autorità tutorie, ai Consigli e deputazioni provinciali, di dare le norme precettive non solo per la manutenzione delle strade, ma voleva del pari che una sorveglianza efficace vi fosse, per parte della provincia, di queste strade.

Le autorità provinciali o non hanno adempito a questo obbligo, o lo hanno soddisfatto in modo incompleto, insufficiente. (*Interruzione, a bassa voce, dell'onorevole Favale*).

Onorevole Favale, se parlo in questo modo, vuol dire che ho le mie buone ragioni. Del resto, parlo in modo generale; vi sarà la eccezione e sarà quella della sua provincia.

Che ne consegue da ciò?

Che il legislatore quando stabiliva quelle disposizioni nell'articolo 24 non provvedeva a sufficienza ad assicurare alle strade la sorveglianza necessaria per una buona conservazione. E, se voi considerate che lo Stato, all'esecuzione di queste strade, ha dato finora sussidi per circa 60 milioni; se voi tenete conto che comuni e provincie hanno concorso in queste spese per tre volte più del sussidio dato dallo Stato; voi venite così a mettere insieme tale una somma, che davvero rimanete di mala voglia quando pen-

sate che tutto questo tesoro è messo in balia dei venti.

Il legislatore, insieme con la necessità di una più sollecita costruzione di queste strade, riconobbe quella di completare la legge organica del 1865, con una nuova legge che fu appunto quella del 30 agosto 1868.

Stabili, nella legge del 1868, delle norme precise e severe per l'esecuzione di queste strade; direi quasi che esse sono anche troppo severe; ma per quanto riguarda la manutenzione e la sorveglianza di esse, il legislatore fece poco o nulla.

E, come ripeto, non sono mancati gli eccitamenti, le lagnanze, i reclami, l'accertamento quotidiano di una situazione che non può più oltre essere tollerata.

Per porre riparo a questo stato di cose dolorosissimo, l'onorevole Genala, ministro dei lavori pubblici, nel 26 novembre 1885, presentava al Senato un disegno di legge il quale conteneva talune disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle strade comunali obbligatorie.

Il relatore della Commissione senatoria fu precisamente l'attuale ministro dei lavori pubblici, onorevole Saracco. Ma il Senato non poté occuparsene.

L'onorevole Genala ripresentò lo stesso disegno di legge nel 18 giugno 1886; ma anche allora, per ragioni che ora non occorre dire, il Senato non ebbe campo di esprimere il suo avviso intorno a quest'arduo problema.

Ecco, onorevoli colleghi, le ragioni delle mie domande.

Ora, se l'onorevole ministro dei lavori pubblici conviene nelle cose che modestamente sono venute esponendo, chieggo quali siano le sue idee rispetto al grave tema sul quale ho intrattenuto lui e la Camera. Intende egli di presentare un disegno di legge che, per la parte che riguarda la manutenzione e sorveglianza delle strade, completi e migliori le disposizioni della legge organica del 1865, affinchè questo immenso capitale speso nelle costruzioni non vada interamente disperso e così i reclami e i lamenti dei privati, come delle pubbliche amministrazioni abbiano la loro legittima soddisfazione? Intende presentare egli un disegno di legge il quale soddisfi ai ripetuti voti del nostro Parlamento, e particolarmente della Commissione generale del bilancio?

Io credo di sì, perchè conosco troppo da vicino l'amore e l'interesse che porta a tutte le

cose del suo dicastero l'onorevole ministro che presiede ai lavori pubblici.

Perciò confido, ed è per questo che non ho presentato una interpellanza, che la risposta dell'onorevole ministro Saracco sarà conforme a questi bisogni reclamati dal Paese, e dal Parlamento, ed ai desiderii da me manifestati. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. La risposta mia all'onorevole Lugli sarà molto semplice e molto breve,

Convengo pienamente con lui che le nostre strade obbligatorie comunali e quelle che senza essere obbligatorie, molte volte hanno un'importanza anche superiore di quelle dichiarate obbligatorie per legge, si trovano in pessimo stato di manutenzione.

È un fatto poi che scarsamente si è pensato a ciò in tempo opportuno, e da questo è avvenuto che le diverse provincie hanno presi diversi ed opposti provvedimenti sulla materia. In alcune provincie tutte o quasi tutte le strade comunali per vicendevoli accordi fra i rappresentanti dei diversi mandamenti furono classificate *fra le provinciali*; in altre provincie invece è avvenuto l'opposto. In alcune si è tenuto gran conto delle strade che corrono in perfetta pianura e niente affatto di quelle che si trovano in località montuose. Altrove si è lasciato che i comuni fossero liberi di fare o di non fare, e così le strade comunali si trovano veramente quasi da per tutto in deplorabili condizioni. Occorre quindi provvedere; e giustamente diceva l'onorevole Lugli che il mio egregio predecessore aveva presentato al Senato un disegno di legge il quale tendeva a colmare una grande lacuna lasciata dalla legge del 1865.

Io sarò forse nel torto, ma credo, come hanno creduto tutti i miei colleghi del Senato, coi quali io ho avuta occasione di conferire, che la proposta non corrispondesse allo scopo che il ministro Genala intendeva conseguire. Con quella legge si voleva avere un altro corpo tecnico, e noi credevamo che di corpi tecnici ce ne siano già al di là del dovere.

Noi credevamo che il corpo tecnico provinciale fosse meglio indicato a questo ufficio anzichè si dovesse creare un altro corpo a servizio dei comuni.

Questa materia io l'ho studiata da un pezzo e l'ho studiata nella legislazione francese, là dove si sono spesi a larga mano non i 50, o 60 milioni di cui parlava l'onorevole Lugli, ma centinaia di

milioni e certamente più di un miliardo, cosicchè in quelle leggi si trova materia amplissima di studi.

In Francia, per esempio, esiste un corpo tecnico speciale, che non è quello di ponti e strade il quale funziona d'altro lato egregiamente, ma non credo che noi vorremo seguire la Francia su questa via.

Or dunque, come dicevo, ho esaminato questa questione con molta cura e con grande amore, perchè in fondo mi diletto più amministrare provincie e comuni dove l'opera mia può essere più utile che non altrove: e l'ho studiata particolarmente per giungere ad una soluzione che non aggravi soverchiamente le condizioni di tanti poveri comuni che si trovano a mal punto in conseguenza appunto di una irragionevole applicazione della legge del 1868, e non vorrei che si imponessero ad essi nuovi obblighi che li costringessero un'altra volta a sopportare nuove spese ed a contrarre nuovi debiti in aggiunta agli antichi.

Porterò dunque al Parlamento il risultato degli studi che si sono fatti, e concludendo dichiaro, che intendo presentare un disegno di legge sulla materia non più tardi del mese di marzo prossimo, sperando che possa essere in tempo esaminato ed approvato dai due rami del Parlamento.

Io spero con ciò di aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole Lugli.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Lugli.

Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Sanguinetti così concepita:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno al servizio ferroviario sulle linee Acqui-Savona e Torino-Savona.

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Sanguinetti. Tornando ad intrattenere la Camera sopra questioni che già sollevai altra volta, sarò assai breve, tanto più che l'onorevole ministro dei lavori pubblici conosce personalmente le località alle quali la mia interrogazione si riferisce.

Il servizio ferroviario sulla linea Alessandria-Savona o per meglio dire Acqui-Savona, e sulla linea Torino-Savona è fatto, in quanto agli orari, in modo tale da non soddisfare alle giuste esigenze delle popolazioni.

Sulla linea Acqui-Savona abbiamo un intero mandamento, quello di Dego, e qualche comune di un altro mandamento, quello di Cairo, che sono, si può dire, alle porte del capoluogo di

circondario, a 20 o 30 chilometri di distanza, i cui abitanti non possono arrivare al capoluogo del circondario che alle 11 antimeridiane.

I comuni stessi sono a poca distanza dal capoluogo di provincia, da 60 a 70 chilometri; e pure gli abitanti di codesti comuni al capoluogo di provincia non possono arrivare che al tocco.

E quando poi, come accade spessissimo, perdono la coincidenza a Savona, non possono arrivare a Genova che alle 6 pomeridiane.

Ora, signori, vi sono rapporti non solo amministrativi, ma eziandio giudiziari; vi sono doveri che quelle popolazioni devono pur adempiere, come, a cagion d'esempio, nei giudizi penali. Sa l'onorevole ministro dei lavori pubblici meglio di me, come sono pagati, nei giudizi penali, i testimoni; ora per adempire a questo dovere, devono, coloro che ne sono richiesti, recarsi a Savona ed a Genova il giorno precedente; e certamente della spesa che devono incontrare per la pernottazione a Savona ed a Genova, non sono rimborsati dall'erario dello Stato.

Io sollevava questa identica questione, nella tornata del 18 luglio 1879. Ebbi dal ministro del tempo sodisfacenti risposte; e credo che in parte siasi ovviato alle lamentezze con la trasformazione in treno per i passeggeri di un treno facoltativo per le merci, che partiva da Acqui verso le ore 3 del mattino, per arrivare in coincidenza a San Giuseppe, col treno che parte alle 4 o alle 5 da Ceva.

Ma quella disposizione ha durato soltanto pochi mesi; dopo siamo ritornati al sistema antico; ci troviamo, cioè, nelle condizioni che io lamentavo nel 1879.

Sulla linea Torino-Savona il servizio non procede meglio.

Non dirò che il treno diretto, l'unico che vi esista, corra con una velocità di 34 chilometri all'ora, nè che i treni *omnibus* corrano con una velocità di 26 chilometri all'ora. Io dico ed affermo questo: che chi da Torino voglia recarsi nella riviera di ponente, anzichè prendere la linea più breve, che è quella che, per la valle del Tanaro, mette a Savona, ha convenienza a girare per Genova; il che certamente può giovare e giova alla Società esercente, perchè i passeggeri debbono percorrere alcune diecine di chilometri in più e la Società esercente incassa una maggior somma; ma non giova certamente ai passeggeri che devono sottostare ad una maggiore spesa.

E la convenienza di girare, per recarsi nella riviera di ponente, da Genova, ha la sua ragione in questo, che le coincidenze a Savona della linea

omonima non sono bene regolate, che veri treni diretti non si hanno sulla linea Torino-Savona, e che i ritardi dei treni sono troppo frequenti.

Altre e non poche osservazioni potrei fare per chi dalla riviera di ponente debba recarsi in Piemonte o a Milano. La linea più breve, che sarebbe quella Savona-Torino, e Savona-Alessandria, diventa spessissimo la più lunga; e giova, per arrivare più presto, correre fino a Genova, percorrendo maggiore quantità di chilometri.

Ma parlando alla Camera, e rivolgendosi specialmente le mie parole all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che può essermi maestro, non mi dilungo; accenno, e non dimostro. Il poco che ho detto è più che sufficiente.

Finalmente debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici su di una questione che fu ripetutamente discussa in questa Camera, il trasloco della stazione di Cengio, la quale è esposta a gravissimi pericoli per le frane da cui è continuamente minacciata. E le minacce sono tali che, come dissi altra volta, dei due binari di quella stazione soltanto di uno si può far uso per il servizio dei passeggeri.

Io, nella seduta del 20 dicembre 1883, rivolgendomi all'onorevole ministro di allora, l'onorevole Genala, ebbi in risposta che il progetto per il trasloco si trovava allo studio.

Nella seduta del 17 maggio 1884 nuova interpellanza da parte mia; risposta più precisa e più esplicita dal ministro, il quale diceva, che « si potevano, senza indugio, levare di mezzo quegli ostacoli, che vi potevano essere per l'attuazione del progettato trasloco. »

Ma le promesse del 1884 non erano ancora mantenute nel 1885; sicchè nella tornata del 22 giugno 1885, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in risposta ad una mia interpellanza, dichiarava che gli stanziamenti fatti in bilancio potevano rendermi interamente sicuro e tranquillo che le opere necessarie sarebbero compiute, possibilmente nell'anno corrente, o, al più, nel prossimo anno, cioè nel 1886.

Ebbene, sono trascorsi oramai altri tre anni, e non si fece nulla. La stazione di Cengio continua a rimanere nella sua primitiva ubicazione.

Lo stanziamento in bilancio s'era fatto; se non fu consumato, tanto meglio; se lo fu, si provveda con nuovi stanziamenti.

Il trasporto della stazione fu riconosciuto come una necessità. Ora, onorevole ministro, si faccia buono, adempia lei le promesse del suo antecessore.

Anzichè un'interpellanza, le diressi una inter-

rogazione; e con ciò volli significare che mi sarei rimesso, come mi rimetto, alle dichiarazioni che Ella sarà per fare.

Espressi legittimi desiderii, e non ho alcuna ragione per dubitare che Ella non faccia quello che è nella sua facoltà di fare.

Le convenzioni ferroviarie, che io reputai essere una grande calamità pel paese, deferiscono al ministro l'approvazione degli orari; dipende quindi, onorevole Saracco, da lei, il modificare così gli orari da soddisfare alle legittime aspettative di laboriose popolazioni.

Confido del pari che Ella, riesaminata la questione della stazione di Cengio, troverà modo di farla risolvere. Non ho creduto diffondermi e riandare tutte le considerazioni che consigliano il trasloco di quella stazione: ma se Ella vorrà compiacersi di esaminare il resoconto parlamentare delle tornate, alle quali ho accennato, troverà quelle ragioni ampiamente svolte.

Nel porre termine a queste parole, concludo esternando la fiducia che la risposta dell'onorevole amico mio, il ministro dei lavori pubblici, sarà di mia piena soddisfazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Comincerò dall'ultimo punto trattato dall'onorevole Sanguinetti, che riguarda il trasporto della stazione di Cengio.

Io certamente mi farò un dovere di esaminare le cose dette oggi e prima d'ora intorno alla questione, per vedere quel che si deve fare, e certamente procurerò di soddisfare possibilmente il desiderio dell'onorevole Sanguinetti. Ma parlo solamente del tempo avvenire, imperciocchè per l'anno che corre i fondi assegnati dalla legge del 1885 per l'allegato B sono da buona pezza esauriti. Diguisachè non avendo fondi disponibili, non saprei come soddisfare al desiderio che l'onorevole Sanguinetti mi ha esposto. Naturalmente, negli anni venturi nuove spese saranno poste a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali ed allora la cosa potrà essere ripresa in esame e si vedrà se si possa soddisfare il desiderio dell'onorevole Sanguinetti. Ma di promesse che io non possa mantenere, l'onorevole Sanguinetti lo sa, non posso e non debbo farne.

Circa la velocità dei treni che corrono sulla linea Torino-Savona, l'onorevole Sanguinetti ne lamenta la soverchia lentezza, poichè ha detto che i treni diretti corrono con una velocità, mi pare, di 34 chilometri e gli altri con una velocità di 26 chilometri.

Io terrò conto delle sue osservazioni, chiamerò la Società a spiegare, come avvenga che si corre così lentamente su quella strada di tanta importanza. Ma se, come purtroppo temo e credo, ciò dipendesse dalle condizioni altimetriche di quella linea, certamente non potrei assumere sopra di me la responsabilità di obbligarla a fare ciò che tecnicamente non si può fare.

Rimane l'altro punto. Il mio amico Sanguinetti diceva poc'anzi che io conosco quei luoghi dei quali egli ha parlato. E appunto perchè li conosco quasi quanto lui, devo riconoscere che i desideri che egli ha espresso a nome di quelle popolazioni sono giusti e legittimi. Ma bisogna anche tener conto degli altri punti della strada, dei punti estremi. Bisogna tener conto di tutti i paesi che stanno lungo la via da Alessandria a Savona. E il tratto è abbastanza lungo.

Ora io sono convinto che la sola maniera per riuscire potrebbe essere questa, che consiste nell'aggiunta di un treno mattinale, che partendo da Acqui andasse a raggiungere a San Giuseppe l'altro treno che parte da Ceva ed è diretto a Savona. Questo è quello che si dovrebbe desiderare. Ma io poi non sono ben sicuro che, in base al contratto che noi abbiamo con le Società esercenti, queste possono essere obbligate ad un maggior numero di treni oltre quelli che erano in esercizio nel giorno in cui le convenzioni furono stipulate. Quindi è che se la Società mi mettesse innanzi questa obiezione: io vi conduco da Savona ad Alessandria con lo stesso numero di treni che c'era al 1885, io mi troverei molto imbarazzato a volere questa istituzione di un nuovo treno.

Purtuttavia può avvenire che questo si faccia, e come negli anni anteriori, credo, al 1884, in estate, si era precisamente aggiunto questo treno mattinale; così non mi pare improbabile, che la Società si acconci a farlo; il che potrebbe aver luogo, profittando dei treni di merci che partono da Acqui sopra Savona, ed aggiungendo a questi treni alcune vetture, dove potessero trovar posto i viaggiatori in partenza da Acqui, e così da Dego e da Cairo.

Questa è l'unica promessa che posso fare, e stia certo l'onorevole Sanguinetti che non mancherò affatto al mio dovere, quello, cioè, di fare il possibile perchè i giusti desideri suoi e delle popolazioni siano appagati.

Sanguinetti. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle sue dichiarazioni.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Sanguinetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato.

La Camera rammenta che furono approvati i primi tre articoli.

Ora si procederà alla discussione degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 4°:

“ Art. 4. La sezione del Consiglio di Stato pel contenzioso amministrativo decide, pronunziando anche in merito:

1. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato;

2. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;

3. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5. Dei ricorsi in materia di consorzi obbligatori dipendenti per legge dalla autorità amministrativa, per ciò che riguarda la comprensione nel consorzio, la misura della partecipazione e la quota del contributo al consorzio medesimo;

6. Dei ricorsi dei proprietari frontisti, non costituiti in consorzio, contro la determinazione della quota del contributo nelle spese di costruzione, manutenzione o restauro di argini e ripari lungo il corso di acque pubbliche;

7. Dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli provinciali e comunali in materia elettorale amministrativa, per motivi che non riguardano la capacità elettorale;

8. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

9. Dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali che abbiano provveduto in materia di licenziamento di maestri elementari.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle

leggi vigenti per quanto riguarda la competenza giudiziaria. »

La Commissione propone il seguente emendamento a questo articolo: di sopprimere cioè i numeri 6, 7, e 9, e di sostituire al n. 5 il seguente:

“ Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche. »

Presidente. L'onorevole Papa, in unione all'onorevole Poli, ha presentato la seguente aggiunta:

“ N. 10. dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali e delle Amministrazioni delle Opere pie riguardanti il licenziamento dei loro impiegati. »

Ha facoltà di svolgerla.

Papa. Aveva proposto questo emendamento per una ragione d'equità riguardo agli impiegati comunali, ma dal momento che la Commissione sopprime, e credo che il Ministero acconsenta pure a sopprimere il n. 9, manca allora la ragione della mia aggiunta, e quindi la ritiro.

Presidente. L'onorevole Fagioli ha pure presentata questa proposta soppressiva delle parole:

“ Anche per le materie prevedute in questo articolo. »

Ha facoltà di parlare.

Fagioli. Anch'io farò una dichiarazione analogica a quella fatta testè dall'onorevole Papa.

Avevo proposto di sopprimere nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 la frase “ anche per le materie prevedute in questo articolo ” e dire semplicemente ciò che mi pare più chiaro, cioè:

“ Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria. »

Però, dopo la discussione avvenuta intorno all'articolo terzo, sono il primo a riconoscere che, se il mio emendamento può aggiungere chiarezza, non è però più indispensabile; perchè il dubbio che la presente legge possa menomare la competenza attribuita dalle leggi vigenti all'autorità giudiziaria non troverebbe più fondamento, e il tenore della legge e la relazione e la discussione che si è fatta pongono in chiaro per l'appunto che la giurisdizione nuova, che noi vogliamo istituire, è una giurisdizione che nulla toglie alla giurisdizione

della magistratura ordinaria, ma che ha per compito di giudicare solo una materia per l'innanzi completamente sottratta all'azione giudiziale, cioè la materia degli interessi offesi dai provvedimenti del potere amministrativo.

Io quindi pur non tenendo all'accoglimento del mio emendamento da me proposto, sarò grato alla Commissione ed al Governo se lo vorranno accettare, perchè non perturba l'economia della legge, mentre potrebbe renderla più chiara. Ma se la Commissione ed il Governo credono preferibile il loro testo, sono anche io del parere che ormai un dubbio intorno al significato della legge non sarebbe più lecito. Anche materialmente la dizione dell'articolo 4 (alludo specialmente alla congiunzione *anche*) che io volevo soppresso, lascia intendere che si mantiene intatta la giurisdizione del magistrato ordinario, non solo per la materia trattata dall'articolo 4 di questa legge, ma anche per quella trattata nell'articolo 3.

Per queste ragioni quindi mantengo l'emendamento, ma se la Commissione ed il ministro con le loro dichiarazioni toglieranno anche di più ogni dubbio che possa rimanere, confesserò anche io, come diceva l'altro giorno l'onorevole Bonasi, che il mio è un emendamento ultroneo.

Borgatta. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Dobelli ha facoltà di parlare.

Dobelli. Ho chiesto di parlare per fare un'osservazione sul numero 3 dell'articolo 4 che riguarda “ dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni e di provincie. »

Per massima stabilita dallo Statuto del regno, le circoscrizioni territoriali sono tutte stabilite per legge.

Queste leggi vennero a noi da tempi antichissimi, perchè alcuni comuni ripetono la loro circoscrizione ed i loro confini, da documenti che risalgono fino all'epoca prima della vita dei comuni italiani.

Avuto riguardo a queste leggi, anzi a questo complesso di leggi, tutto il territorio del regno venne ripartito fra le autorità giudiziarie, affinché ciascuna di essa avesse un campo dove amministrare la giustizia.

Queste disposizioni formano quello che nel linguaggio legale chiamasi competenza territoriale; ed infatti le autorità giudiziarie nell'amministrare la giustizia, non debbono mai dimenticare i limiti del territorio a loro assegnato.

Sono frequentissime le questioni che avvengono davanti alle preture, ai tribunali ed alle

Corti d'appello, sul punto della competenza territoriale.

Ora queste questioni che altro sono, se non le dichiarazioni dei rispettivi confini di comuni e provincie?

Io, cedendo in questo momento ad una reminiscenza, ricordo di una questione gravissima che si agitò fra due comuni rivieraschi e frontisti lungo l'Adda. Si trattava di definire a chi apparteneva il diritto di portizzazione per il tragitto sul fiume. Su questa questione ebbe anche a pronunziarsi la Cassazione di Torino; e che cosa si decise?

Si decise che questo diritto di portizzazione apparteneva promiscuamente ai due comuni, e ciò appunto perchè dai documenti antichi emanati dalle sovranità del tempo, risultava che il confine fra questi comuni era il fiume Adda, nel mezzo della corrente, cioè, nel *filone* vivo del fiume. Ora mi domando: come avviene che a questa sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che si vuol creare, si deferiscono questioni le quali sono la base e la vita dell'esercizio dell'azione giudiziaria? Questo veramente, non lo comprendo.

Ho voluto esaminare la genesi di questa disposizione; vale a dire, come era comparsa in questo disegno di legge. Or bene, nel disegno di legge che venne presentato dal Governo al Senato, nel 22 novembre 1887, non vi era questa disposizione; essa venne introdotta dalla Commissione senatoria, senza che a noi sia dato di conoscerne precisamente i motivi, avvegnachè, nella discussione avvenuta in Senato, nella tornata del 24 marzo 1888, questo articolo passò inosservato.

Però, non è difficile, a mio avviso, indovinare la ragione che può aver indotto la Commissione del Senato ad introdurre questa disposizione nuova e, per me, veramente singolare. Poco tempo prima che la Commissione del Senato si occupasse di codesto argomento, la Cassazione di Roma ebbe occasione di pronunziarsi sopra una questione che si agitava fra due piccoli comuni del Genovesato. Si trattava di ciò: un comune mandando, per scopo di profitto e piccolo lucro, a spazzare le strade del proprio territorio, si inoltrò anche in un tronco di strada di quello vicino; però il comune che voleva impedirlo, ricorse all'autorità giudiziaria, per fare dichiarare il confine del territorio. La Corte di Genova disse che, se si fosse trattato di un diritto patrimoniale, sarebbe stata competente l'autorità giudiziaria, ma poichè si trattava di un diritto giurisdizionale l'autorità giudiziaria non era com-

petente, e si doveva ricorrere al potere esecutivo.

La Cassazione di Roma, con sentenza 6 febbraio 1888 tenne fermo il giudizio della Corte genovese. Ora io credo che per fare ossequio alla massima così stabilita dalla Cassazione di Roma, sia stata introdotta questa disposizione del progetto; disposizione e massima che non so quanto si possano conciliare con la decisione emanata pel caso prima ricordato, di quei comuni lungo l'Adda, in quanto là pure si trattava più che di diritti patrimoniali, di diritti giurisdizionali.

E bisogna dire che la cosa sia veramente così perchè il Governo, accettando il progetto adottato dal Senato e portandolo poi davanti alla Camera per giustificare l'emendamento, così si esprime nella sua relazione:

« Le contestazioni sui confini di comuni o di provincie se possono avere per base un diritto da rivendicarsi davanti ai tribunali, possono anche riguardare attribuzioni di autorità pubblica nella determinazione dei rispettivi limiti territoriali, o meri interessi disciplinati da provvedimenti del potere esecutivo o della pubblica amministrazione. »

Mi permetto però di fare subito notare una cosa ed è questa: che se anche si volesse fare omaggio alla massima adottata dalla Cassazione di Roma si dovrebbero aggiungere le seguenti parole: *quando però si tratti di diritti giurisdizionali*; perchè, così come è concepito l'alinea, in termini assoluti e generali, non risponde menomamente al concetto di lasciare all'autorità giudiziaria tutte le questioni di confini, allorchè si tratti di diritti patrimoniali.

Se non che, il dotto onorevole relatore lo sa, questa sentenza della Cassazione di Roma costituisce una giurisprudenza; ma oltre questa, ce n'è un'altra, molto più acclamata e lodata dagli scrittori, in senso affatto opposto, che la stessa Cassazione di Roma, ebbe a stabilire con una sentenza del 1877, in cui ammise il buon diritto di un comune a insorgere perfino contro il potere esecutivo, e reclamare, davanti l'autorità giudiziaria, per la illegalità di un decreto reale, col quale staccandosi due frazioni si alteravano i suoi confini territoriali.

Allora la Cassazione di Roma disse che la legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, affida all'autorità giudiziaria la difesa di ogni diritto civile e politico; che i comuni hanno diritto alla integrità del loro territorio che forma parte

sostanziale della loro personalità giuridica; che tale diritto è politico in quanto riguarda il territorio giurisdizionale, e può diventare altresì civile se vi si connettono questioni patrimoniali, onde dichiarò completa e piena per tutto la competenza giudiziaria.

Vi sono dunque *due giurisprudenze*; e se non si vuol fare opera vana, e peggio di confusione, bisogna che qui da noi, legislatori, si dica, quale in avvenire debba essere il compito dell'autorità giudiziaria.

Per me, credo, che si debba senz'altro preferire la prima, l'antica giurisprudenza, che adesso sarebbe stata detronizzata dall'ultima; la quale però, potrebbe ancora da altra sentenza essere rimessa ai primi onori.

E dico che si debba far questo per molte ragioni che il dotto relatore della Commissione immaginerà certamente: e prima fra tutte perchè noi vogliamo oggi dare un giudice alle materie che non hanno giudice, come dice la Commissione nella sua relazione. Infatti se le autorità giudiziarie hanno per primo dovere loro di conoscere e dichiarare la competenza territoriale, come volete voi supporre che questa materia debba esser sottratta all'autorità stessa? Allora, invece di dare ad una materia che manca di giudice un giudice, voi date alla stessa materia due giudici, non so con qual profitto della giustizia. Del resto io mi sono limitato a fare una semplice osservazione; non intendo menomamente di far proposte. Osservando ed ascoltando in silenzio mi sono avveduto che per sorgere qui a fare proposte non bastano nude ragioni; occorre ben altro.

D'altronde se avessi voluto fare una proposta, l'avrei fatta in modo molto reciso e perentorio, e cioè il rigetto di questo disegno di legge, in cui non trovo di chiaro che una sola cosa, ed è la spesa non lieve di cui si va ad aggravare il bilancio, con la sezione giurisdizionale, nuova, del Consiglio di Stato, della quale, con poco rispetto alla logica, si è votata la pianta, prima di fissare le attribuzioni che le si intende di affidare.

Sono contrario a questa legge che si annuncia pomposamente, come coronamento delle pubbliche libertà, come la giustizia nelle cose amministrative, perchè porto opinione che la giustizia nell'amministrazione non discenderà dalle sentenze che potrà fare questa sezione giurisdizionale, ma dipenda dallo zelo, dalla probità dei funzionari che sono preposti all'amministrazione, e dalla severa ed imparziale vigilanza di quelli che si assumono di sorvegliare i pubblici servizi.

È una esagerazione il dire che oggi il cittadino sia disarmato davanti alle pubbliche amministrazioni; noi abbiamo la sapiente e provvida legge del 1865 con la quale un cittadino che si crede leso nei suoi diritti civili e politici ha diritto di andare davanti all'autorità giudiziaria a chiedere ed ottenere riparazione; e questo per me basta.

Anzi dirò di più; io sono contrario in materie amministrative alla cosiddetta fermezza e stabilità della cosa giudicata, perchè nelle cose amministrative non si tratta di scoprire il vero, nè di dichiarare il giusto, cose che sono sempre eterne, ma si tratta di curare l'equità, l'utile, il conveniente, e quindi bisogna procedere con criteri di opportunità e di prudenza. Infatti quello che oggi non è utile, lo può diventare domani; quello che è opportuno in un luogo, non conviene in altri luoghi, e perfino la stessa cosa può presentarsi diversamente alla stessa persona, secondo che questa segga sul banco semplice del deputato, oppure sul banco dei ministri, dove si scorgono nuovi ed ignorati orizzonti. (*Si ride*).

Venendo alla conclusione, io ho già dichiarato perchè non ho fatto, e non farò proposte; ma io richiamo l'attenzione della Commissione, sulle conseguenze gravissime che verrebbero, se in questo progetto di legge, la determinazione dei confini tra comuni e provincie, non dovesse essere interamente di competenza dell'Autorità giudiziaria, ma dovesse essere, in parte, di competenza di questa sezione giurisdizionale. Io non so che cosa avverrebbe, davanti all'Autorità giudiziaria, tutte le volte che si fanno contese, sulla così detta competenza dell'Autorità territoriale. C'è la distinzione, onorevole relatore, la distinzione fatta dalla sentenza ultima della Cassazione di Roma, fra diritti patrimoniali e diritti giurisdizionali, ma se in teoria, questi diritti si possono facilmente definire, in pratica l'una cosa vale l'altra, e vi si immedesima; e quando voi vorrete distinguere i diritti patrimoniali e quelli giurisdizionali, non farete che presentare la stessa materia sotto due diversi aspetti; onde chiamando due giudici a giudicare la stessa materia, anderete incontro a quella confusione, a quella complicità, che voi avete cercato di eliminare. (*Bene*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Io intendo di limitarmi a presentare due considerazioni all'onorevole Commissione, sul n. 5 dell'articolo, che ci sta dinanzi. In questo n. 5 si parla dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provin-

cie. Or bene, siccome in fatto di consorzi per strade, tanto nei rapporti fra i comuni, come nei rapporti fra le provincie, non è necessario perchè questi enti debbano concorrere nella spesa che i rispettivi territori sieno materialmente toccati dalla strada, ma basta che questa serva in modo manifesto, in modo notevole allo sviluppo dei rispettivi commerci; mi parrebbe che alla dizione proposta dalla Commissione converrebbe sostituirla un'altra più esatta e dire, per esempio: " per strade che interessano il territorio di più provincie. „ In secondo luogo io vorrei sottoporre un'altra considerazione alla Commissione. Qui si parla di consorzi per strade; ma evidentemente le contestazioni potranno sorgere anche per la costruzione di ponti. Io non dubito che la Commissione in questo numero, nel suo concetto, intenda parlare tanto delle une che delle altre di tali contestazioni. Ad ogni modo, se questo è veramente il pensiero della Commissione mi pare che converrebbe modificare la dizione di questo n. 5, e dire: " dei ricorsi in materia di consorzi per ponti o strade che interessano il territorio di più provincie. „

Io ho presentato queste considerazioni alla Commissione, veda essa se meritano di essere accolte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Io ho chiesto di parlare per avere una semplice spiegazione dalla Commissione. Intorno al concetto credo saremo perfettamente d'accordo, nè io fo proposte di modificazioni; ma ho bisogno di una dichiarazione per eliminare alcuni dubbi. Si è discusso fin qui delle lacune della nostra legislazione che il numero 4 di questo articolo colmerebbe, intorno all'obbligo che ha la pubblica amministrazione di uniformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria, la quale non può revocare o modificare l'atto amministrativo. Quindi giustamente in questo articolo 4 si è detto che il Consiglio di Stato, tra le materie delle quali giudica sul merito, giudica anche dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.

E qui mi fermo a una parentesi: Se il disegno di legge non contenesse che questa disposizione, io ne sarei più che lieto.

E così mi trovo a dare una parola di risposta all'onorevole Dobelli, che io accetto di buon grado la legge anche per un'altra ragione, perchè nell'ultimo comma dell'articolo è detto: " nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo

articolo alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria. „

Cosicchè qualunque siano le questioni, che non si potranno mai evitare nella giurisprudenza, l'autorità giudiziaria non indietreggerà di nessun passo innanzi a questa legge, e conserverà pienamente la competenza, che attualmente le è attribuita.

Siccome, non solo in questa legge si ha la disposizione, che dice nulla è innovato per quanto riguarda la competenza giudiziaria, ma rimane in vigore anche la legge *sui conflitti* tra l'autorità amministrativa e giudiziaria, tutto ciò mi rassicura pienamente, che noi avremo un magistrato di più, un giudice di più per quelle materie che rimanevano senza chi amministrasse giustizia, e non sarà sottratto nessuno di quei giudici, che ora abbiamo.

La dichiarazione, che io domando alla Commissione, è la seguente.

Fino ad ora la difficoltà era questa.

Per la legge del 1865, (che, se non si facesse questa legge, bisognerebbe riformare), è detto che l'autorità giudiziaria, quando si tratti di provvedimenti di atti amministrativi, si limiterà a giudicare degli effetti di questi atti per i diritti civili e politici lesi; ma non pronunzierà revoca o modificazione degli atti amministrativi, perchè ciò è di sua competenza. Senonchè il potere amministrativo deve conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria.

Si è domandato; ma, se non vi si conforma, che cosa ne segue?

Si sono presentati dei casi, vi sono state persino delle interpellanze e clamorose, per giudizi nei quali l'autorità amministrativa non ha voluto conformarsi al giudicato. E a ciò si provvede con questo articolo.

Ma io osservo: se il Consiglio di Stato della sezione giurisdizionale deve presiedere ai ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali l'articolo non spiega in qual modo deve costringere l'autorità amministrativa. E non v'è che un solo modo: siccome la sezione del Consiglio di Stato per questo articolo 4 pronunzia sul merito, deve dire: l'atto amministrativo è nullo, e dichiarandolo nullo, (cosa che non può fare l'autorità giudiziaria) rimane allora l'autorità amministrativa conformata al giudicato del Consiglio di Stato. Che se questa dichiarazione di nullità dell'atto amministrativo non potesse pronunziarsi, tanto varrebbe di rimanere allo stato in cui oggi ci troviamo, col pronunziato del-

l'autorità giudiziaria. Siccome io non dubito che questa è la mente del ministro e della Commissione, mi limito a domandare una semplice dichiarazione, e non propongo punto rettifiche o modificazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi, relatore. Sull'articolo 4º hanno parlato gli onorevoli Dobelli e Indelli: hanno fatto proposte gli onorevoli Papa e Fagioli.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole Papa l'ha ritirata.

Tondi, relatore. Comincerò allora dal rispondere all'onorevole Papa il quale, come mi avverte il presidente del Consiglio, ha conchiuso ritirando la sua proposta aggiuntiva. E comincio da lui per dirgli che ha fatto benissimo a ritirare quella proposta, poichè quando ci siamo occupati del numero da lui accennato, abbiamo riconosciuto che in un disegno di legge circa la giustizia amministrativa già presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, c'è una disposizione così ampia, che abbraccia non solamente i maestri comunali, ma eziandio tutti gli impiegati dei comuni e delle provincie.

Posto ciò, l'onorevole Papa può essere sicuro che il lamento dell'impiegato, cominciando dalla Giunta amministrativa salirà poi fino al Consiglio di Stato in grado di appello. Non era necessario che questa materia avesse formato oggetto della giurisdizione del Consiglio di Stato in prima ed ultima istanza.

Quindi passo all'onorevole Fagioli. Egli ha detto che sarebbe molto più chiaro il concetto della legge se l'ultima parte dell'articolo 4º fosse liberata dall'inciso: " Anche per le materie previste in questo articolo. „ Io osserverò che una disposizione generica, mentre riuscirebbe inutile ripetizione, non potrebbe trovare il suo posto nell'articolo 4º. Poichè l'articolo 4º si occupa di casi speciali e in esso quindi una disposizione così larga, come quella che enuncia la nuova giurisdizione del Consiglio di Stato non diminuirebbe per nulla la competenza dell'autorità giudiziaria, non sarebbe scritta in sede propria ed opportuna.

Non c'è poi il pericolo, dall'onorevole Fagioli temuto, che si possa credere cioè che la competenza dell'autorità giudiziaria non sia diminuita per le materie contemplate in questo articolo, e sia invece scemata per ciò che si contempla nell'articolo 3. E per vero nell'articolo 3 espressamente è detto che la giurisdizione del Consiglio di Stato, per quanto attiene all'incompetenza, all'eccesso di potere, alla violazione di

legge, si deve arrestare là, dove incomincia la competenza dell'autorità giudiziaria. Quindi la soppressione proposta nell'ultima parte dell'articolo 4, mentre lascerebbe un precetto generale fuori di posto, non avvantaggerebbe la chiarezza del concetto poichè nell'articolo 3 e nell'articolo 4, in cui si compendia tutta la giurisdizione del Consiglio di Stato è nettamente stabilita la salvezza e la integrità della competenza giudiziaria.

L'onorevole Borgatta, se non ho male inteso la sua osservazione, vorrebbe sostituire alle parole " che tocchino territori di diversi comuni e provincie „ le altre: " che interessano diverse provincie e diversi comuni. „

Alla Commissione non pare che la modificazione sia di tanta importanza da dover ritoccare quello, che è stato lungamente studiato e meditato; quindi, mentre non si oppone al concetto, al quale furono ispirate le parole dell'onorevole Borgatta, non consente di modificare la forma adoperata perchè quella forma pare che possa pienamente soddisfare il suo desiderio.

L'onorevole Indelli domanda una dichiarazione alla Commissione ed io la fo volentieri.

Quando, con la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, si è detto che l'autorità giudiziaria doveva limitarsi a riconoscere la legalità dell'atto denunziato, ma che non poteva nè revocarlo, nè modificarlo, lasciando questo compito all'autorità amministrativa, si ebbe il concetto di mantenere intatta la indipendenza reciproca dei poteri dello Stato, di mantenere distinte le funzioni dell'autorità giudiziaria e quelle dell'amministrazione, e non permettere che il potere giudiziario imponesse all'amministrazione di fare, o non fare alcuna cosa.

L'autorità giudiziaria nello stato presente della legislazione dichiara l'illegalità di un atto amministrativo e rimette l'esecuzione del suo pronunziato all'amministrazione convenuta.

Col presente disegno di legge che cosa facciamo noi? Non usciamo dalla cerchia dell'amministrazione e quindi non è possibile il pericolo che l'un potere si voglia sovrapporre all'altro. Noi in seno dell'amministrazione stessa creiamo un magistrato il quale fa decisioni, un magistrato il quale fa sentenze, che non possono essere sconosciute dall'amministrazione senza manifesta contraddizione, poichè quella amministrazione la quale fa il provvedimento, è quella stessa amministrazione donde viene la voce che dice, (e lo dice con una sentenza) che il provvedimento riconosciuto giudiziariamente illegale, non deve essere attuato.

Quindi, onerevole Indelli, noi possiamo essere pienamente d'accordo nel concetto, che la sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ordinando la esecuzione del giudicato giudiziario emetta una decisione, la quale deve essere necessariamente osservata dal potere esecutivo, senza lasciargli più oltre arbitrio di conformarsi o non conformarsi al pronunziato dell'autorità giudiziaria.

Vengo agli argomenti svolti con tanta chiarezza e con tanta competenza dall'onorevole Dobelli.

L'onorevole Dobelli afferma, che le autorità giudiziarie, secondo il suo modo di vedere, una volta si siano dichiarate competenti per contestazioni sui confini tra le provincie e i comuni, e un'altra volta incompetenti. Ciò non è esatto. Io credo invece che nei due casi una volta esse abbiano giudicato di una contestazione, ed altra volta di contestazione ben diversa.

Mi spiego. Quando all'autorità giudiziaria si sono presentati comuni e provincie per chiedere che i loro territori fossero delimitati; in altri termini che fosse designato dove doveva giungere la rispettiva competenza amministrativa di ciascuna provincia o comune, allora i tribunali, senza eccezione, hanno risposto, non siamo noi che dobbiamo limitare i confini dei comuni e delle provincie, questa è una attribuzione, che spetta tutta alla pubblica amministrazione. Ed hanno fatto ciò per buone ragioni. Come vuole lei, onorevole Dobelli, che un magistrato sappia quale sia l'interesse d'una provincia, o d'un comune intorno ai confini, che debbono essere segnati ai loro territorii?

L'autorità giudiziaria non è competente, e non ha neppure i mezzi per acquistare le notizie necessarie ad emettere un pronunziato di questo genere. Quindi non è meraviglia se l'autorità giudiziaria in ciò si sia dichiarata incompetente.

Data la delimitazione per opera del potere competente, laddove nacque questione sopra diritti che a quella erano connessi, venne senz'altro riconosciuta la competenza dell'autorità giudiziaria.

Quando alcuni comuni contendevano, invocando i confini vicendevolmente impugnati, non chiedevano nel caso cui parmi accennasse l'onorevole Dobelli, che l'autorità giudiziaria i confini a ciascuno di loro stabilisse, ma domandavano invece che, costatata la già preesistente confinazione, i tribunali dichiarassero cui spettava il diritto di pedaggio sui ponti gettati sopra un fiume. Quindi le contraddizioni che l'onorevole Dobelli crede

di vedere nelle decisioni dell'autorità giudiziaria, in questo caso, veramente non esistono.

Non nego a lui che molte contraddizioni nelle decisioni dell'autorità giudiziaria si possano rinvenire, ma in questo caso veramente la cosa non è, ed il vero sta in ciò che al Consiglio di Stato, giudice nel seno dell'amministrazione, tocca di esaminare e decidere su tutte le questioni, le quali si attengono alla confinazione dei comuni e delle provincie.

Così, onorevoli colleghi, io credo d'aver risposto a tutti coloro, i quali si sono intrattenuti su quest'argomento.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni dell'onorevole relatore, ma debbo dichiarare che per quanto esse partano da principi veri che regolano la nostra legislazione, nell'applicazione mi sono sembrate alquanto equivoche.

La legge del 1865 voleva risolvere il seguente problema: attribuire la competenza all'autorità giudiziaria anche per questione intorno alle conseguenze degli atti di amministrazione, in quanto ledono un diritto civile e politico.

Questo è stato il problema che si propose di risolvere la legge del 1865, e almeno nelle condizioni di quell'epoca, l'ha risolto con una certa prudenza.

Non avevamo ancora il concetto di una giustizia nell'amministrazione; e d'altra parte gli autori di quella legge non potevano ammettere che l'autorità giudiziaria, pienamente investita delle contestazioni che ledono i diritti privati civili o politici, avesse potuto poi mettere anche un piede nella sfera puramente amministrativa. Quindi fu detto: l'autorità giudiziaria esamina se l'atto amministrativo sia legale, sia a norma di legge; se è illegale, se ha leso dei diritti civili e politici, essa si limiterà a questo giudicato, a provvedimenti del risarcimento dei danni e interessi, ma non potrà revocare o modificare l'atto amministrativo.

Sarà l'amministrazione stessa, pe' ricorsi delle parti in via gerarchica, con quella armonia di rapporti necessari che deve esistere in tutti i poteri dello Stato, e innanzi tutto tra l'amministrazione civile e giudiziaria, che deve avere l'obbligo di conformarsi alle decisioni del magistrato. Ma, è avvenuto che vi sono stati, dei lamenti, e gravi.

L'autorità giudiziaria (mi piace di dichiararlo perchè tante volte mi son trovato a discutere in queste contestazioni) ha avuto la scrupolosa pru-

denza di limitar sempre la propria attribuzione, in tutto quel che riguarda i diritti civili o politici, alle conseguenze dell'atto amministrativo, senza mai mettere il piede nella sfera che non le apparteneva. Per contrario, si è lamentato che l'amministrazione non sempre ha avuto per l'autorità giudiziaria e per la legge del 1865 quel l'ossequio che avrebbe dovuto, dopo il giudicato. Come obbligarlo? Come colmare questa lacuna?

Se altro vantaggio non portasse questa legge, mi basterebbe questo.

Ma, per colmare davvero la lacuna, non basta che mi diciate: c'è la sezione giurisdizionale che è parte dell'amministrazione, e essa pronunzierà quest'obbligo dell'autorità amministrativa.

Già, io comincio dall'accettare solo in parte questa determinazione della Sezione giurisdizionale.

Se voi ne fate un tribunale con giurisdizione propria, che giudica i rapporti d'interessi della amministrazione coi privati, non potete dire con sicurezza che davvero la Sezione giurisdizionale non sia che pura amministrazione, cioè giudice e parte nel tempo stesso. Non è pura amministrazione; tanto è vero, che la chiamate Sezione giurisdizionale. È un magistrato speciale con propria giurisdizione.

E, se è un magistrato proprio e speciale, e voi, con questo magistrato proprio e speciale, volete provvedere a un vivo bisogno sentito dalla nostra legislazione, dovete dare a questo magistrato proprio, appunto perchè dite aver veste e battesimo amministrativo, quelle attribuzioni sull'atto amministrativo, che negate al potere giudiziario; se no, staremo sempre da capo. La Sezione giurisdizionale se dirà semplicemente che l'atto è illegale, ciò vi aveva anche già detto l'autorità giudiziaria. E allora (qui io sarei in tal caso con l'onorevole Dobelli) voi avrete accresciuto le nostre magistrature, senza aver raggiunto lo scopo. No, voi dovete sostituire il pronunziato della Sezione giurisdizionale all'atto amministrativo.

Se ciò non fate, voi sarete, ripeto, da capo.

Siamo pratici!

Dopo che la Sezione giurisdizionale avrà detto: " l'atto è legale o illegale „ non avrete che una duplicazione di ciò che aveva già dichiarato la Corte di cassazione.

" L'atto dee essere poi revocato: „ e se non v'è nessuno che materialmente lo revochi, rimarrà sempre come la spada di Damocle sul capo di quegli interessi che voi volete protetti. Voi dovete dire in altri termini: " in sostituzione dell'atto amministrativo, dichiarato illegale dall'autorità

giudiziaria, per cui ha dichiarato lesi i diritti civili o politici, valga questo pronunziato della sezione giurisdizionale. „ E ciò per legge.

Se questo non dite, voi non avrete risolto il problema.

Tondi, relatore. Domando di parlare.

Indelli. Ho ammirato l'ingegno del relatore; ma sono queste dichiarazioni che io domando implicite nel disegno di legge, che mi pareva fossero scolpite nella mente del ministro proponente, e perciò debbono essere ricordate per la sana e retta interpretazione della legge, altrimenti noi non faremo nessuna conquista: faremo un duplicato, e accresceremo anzi gl'inconvenienti che tante volte abbiamo lamentato.

Presidente. Onorevole ministro, desidera di parlare ora?

Crispi, ministro dell'interno. Più tardi.

Presidente. Onorevole Dobelli, ha facoltà di parlare.

Dobelli. Io ringrazio il dotto relatore delle parole cortesi che mi ha rivolto. Io l'ho ascoltato attentissimamente, ed ho riscontrato la forza del suo ingegno; ma debbo dichiarare che non ha potuto scuotere nemmeno il principio del mio convincimento. (*Si ride*)

In pochissime parole (perchè non voglio abusare certamente della pazienza della Camera) ne dirò anche le ragioni.

Onorevole relatore, che dice questa disposizione che voi avete voluto sostenere? Essa deferisce al Consiglio di Stato le contestazioni sui confini di comuni e provincie.

Ma intendete voi parlare di confini di attribuzioni oppure parlate di confini materiali? Se parlate, come non vi ha dubbio, di confini territoriali, io vi osservo che è appunto di questa materiale confinazione che decide l'autorità giudiziaria, per prima sua funzione, nelle questioni di competenza territoriale?

Questo mi pare che sia evidente. Si è detto: quando è questione di esercizio di diritti giurisdizionali non c'entra l'autorità giudiziaria. Ma certamente l'autorità giudiziaria non emetterà una sentenza per attribuire ai comuni il diritto di spazzare le sue strade, o farle sorvegliare. Ma quando è stato dichiarato che il confine fra due comuni è il filone di un fiume, come fate voi a cambiare ancora questo confine? Non vedete che, quando si decide sulla materialità del confine, si decide anche, per necessità, sul diritto di esercitare in quel territorio i diritti giurisdizionali?

Ponete, per esempio, che si contesti a chi appartiene una casa posta in località di confine e che

l'autorità giudiziaria dica: quella casa appartiene al comune *a*. Non è certo che in questo modo si conferisce al comune *a* anche il diritto giurisdizionale di compiere gli atti civili, a riguardo delle persone che in quella casa dimorano?

Io credo che qui Ella, onorevole relatore, abbia abbandonato quel faro che ha elevato nella sua relazione come scorta in questa buia ed oscurissima materia, e cioè: che si voleva dare un giudice nella materia, per cui il giudice mancava; ma qui ad una materia sola lei dà invece due giudici, l'autorità giudiziaria ed il Consiglio di Stato. Dunque, secondo me, questo inciso deve essere eliminato a meno che non si vogliano alterare le basi fondamentali dell'ordinamento giudiziario nostro, perchè le tabelle che corredano la legge dell'ordinamento giudiziario contengono precisamente tutte le confinazioni dei comuni e delle provincie.

Mi permetto di dire ancora due parole sulle osservazioni che ebbe la cortesia di dirigermi l'onorevole Indelli. Egli riproducendo quella mia dichiarazione perentoria e recisa che questa legge non è che un aggravio finanziario, che questa legge non fa che creare un meccanismo inutile, che la giustizia amministrativa noi la dobbiamo ricercare nella prudenza, nello zelo, nella probità dei funzionari e non altro, mi ha detto: — badate che qui abbiamo una disposizione che se anche fosse l'unica io direi che questa legge la accetto, perchè vale per tutte ed è quella di avere colmato una lacuna che è nella legge del 1865 sul contenzioso amministrativo: in quella legge è detto: — “ quando un cittadino si lagna di essere leso in un diritto politico o civile da un atto dell'autorità amministrativa può ricorrere ai tribunali ” — e sta bene; ma i tribunali dicono che il potere esecutivo ha offeso, ma non possono cambiare il provvedimento del potere esecutivo perchè entrarebbero addirittura nella cerchia dell'autorità amministrativa; il Tribunale adunque si limita a dire che quell'atto non è legale.

Ma, onorevoli colleghi, la legge del 1865 interpretata con lealtà ed applicata senza perfidia basta a se sola.

Infatti abbiate la compiacenza di ascoltare che cosa dispone l'articolo 4° della legge del 1865; quest'articolo dice:

“ L'atto amministrativo non potrà essere revocato, o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato del Tribunale. ”

Ricordo di un legislatore che per certi delitti

non voleva nemmeno stabilire delle pene, perchè diceva essere quei delitti impossibili.

Orbene, restringendo le proporzioni, io dico, la disposizione che oggi voi sostenete mi fa penosa impressione, perchè mi fa supporre il potere esecutivo ribelle e refrattario all'autorità giudiziaria, il che non può succedere in un regime rappresentativo.

Quando un Tribunale ha detto al potere esecutivo che un atto debba essere revocato, è nella probità, è nel decoro della pubblica amministrazione di revocarlo, e non obbligare il privato a ricorrere alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato per ottenere che esso giudichi con un'altra sentenza, lo stesso obbligo.

La semplice rimostranza che, per la legge del 1865, può essere fatta al Potere esecutivo affinché, secondo i dettami dell'autorità giudiziaria riformi i suoi atti, deve bastare.

Respingendo un disegno di legge tendente a forzare di nuovo la pubblica amministrazione alla osservanza della legge, noi affermiamo che non è possibile che possa permanere al Governo chi ricusasse di ottemperare nei proprii atti amministrativi ai pronunciati dei tribunali.

Questa disposizione, che dapprima piaceva tanto all'onorevole Indelli, e che adesso mi pare che non abbia tutte le sue simpatie, io la dichiaro una superfluità, un circolo vizioso da cui non si esce.

Voi obbligate le parti ad ottenere sentenze sopra sentenze, lottando con dei potenti uffici contenziosi qual'è l'avvocatura erariale, così soffocando sotto un pesante treno di litigi, quel diritto leso, quel diritto lacerato, che voi volevate mettere in trionfo.

Con questo rinnovo la mia dichiarazione alla Camera, di non fare proposte, e di avere espresso il mio convincimento, motivato il mio voto, che sarà contrario a questo disegno di legge. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Per rendersi esatto conto delle disposizioni dell'articolo 4° in discussione, converrebbe darsi ragione della legge. La legge non fa senonchè dare un giudice alle materie che finora, per l'articolo 3° della legge 20 marzo 1865, erano affidate alla decisione del Governo e dei funzionari pubblici; quindi la competenza del Consiglio di Stato non può esser se non quella che aveva altra volta la pubblica amministrazione.

Ciò può non piacere a tutti e l'onorevole Do-

belli si contenterebbe che le cose restassero allo stato attuale. Ma giova ricordare alla Camera quali sono le disposizioni che intendiamo abrogare, affinchè si avverta il miglioramento che dalla legge nuova verrà sicuramente.

Per l'articolo 3° della legge del 20 maggio 1865, per quelle materie che rimanevano all'amministrazione pubblica non era dato se non un ricorso in via gerarchica. Quale fosse il ricorso in via gerarchica, si può vedere dall'articolo 9, numero 4, della legge sul Consiglio di Stato.

Le parti offese reclamavano; il ricorso era mandato al Ministero competente, il quale aveva l'obbligo di rimettere ricorso e documenti al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato deliberava, ma innanzi ad esso non era ammessa alcuna difesa, anzi, in virtù del regolamento che disciplina questa materia, le parti nemmeno possono mandare documenti in ausilio dei loro reclami. Questi documenti dovevano e devono passare per la trafila del Ministero, il quale, essendo quello contro del quale si ricorre, suole accompagnare ed accompagna spesso i documenti con le proprie osservazioni, e qualche volta con documenti che distruggono l'efficacia di quelli del ricorrente.

Io non dico che le cose sieno andate così male che nel mio paese i pubblici funzionari abbiano commesso delle ingiustizie; certo si è che non tutti gli affari vengono risolti come i privati cittadini desiderano, e molte lagnanze furono e sono sollevate per il modo come gli affari si decidono.

Oggi a tutte queste materie comprese nell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 si dà un giudice, e le parti possono adirlo di propria iniziativa.

Esse sono chiamate a difendersi in pubblica udienza, ed il giudice, che sarà con questa legge istituito, sentenzierà nei modi stabiliti dalla legge.

Ora, che questo non sia un miglioramento, e che si possa sostenere in buona fede che questa legge sia superflua ed inutile, mi riesce difficile ad ammettere.

Andiamo ora — e qui la risposta va diretta all'onorevole amico mio il deputato Indelli — andiamo alla riserva, che viene fatta in fin dell'articolo che discutiamo.

Nell'articolo in discussione, si è voluto una volta di più disporre che l'articolo stesso non muti momentaneamente la giurisdizione assegnata all'autorità giudiziaria dall'articolo 2° della legge 20 marzo 1865; che per conseguenza, in tutte le questioni di diritto o politico, o civile, deve decidere l'autorità giudiziaria, ma in tutto ciò, che riguarda

gli interessi dei cittadini e della pubblica amministrazione, è giudice il tribunale che noi andremo ad istituire. Ciò posto, parmi che il deputato Indelli per questa parte possa restare pago delle mie spiegazioni.

Indelli. Il numero 4.

Crispi, *ministro dell'interno.* Verrò al numero 4, onorevole collega. Ho dovuto prima stabilire le massime generali, e onde andare per ordine, prima del numero 4, parlerò del numero 3, contro cui si è reclamato.

Il relatore della Commissione si spiegò abbastanza chiaramente. E con la formula generica da me accennata, cioè che tutte le questioni di diritto restino deferite all'autorità giudiziaria, parmi che questo dovrebbe bastare. Vi sono questioni di circoscrizione territoriale che sono totalmente abbandonate all'autorità amministrativa. Su questo fino ad oggi le parti non hanno giudice, non hanno se non il ricorso in via gerarchica. Nel parlare delle parti, intendo includere i comuni. Oggi anche per questa materia si può ricorrere al Consiglio di Stato il quale deciderà, dopo istruito l'affare nei modi regolari. Ma, signori, se il sistema non vi piace, è inutile discutere! Noi non potremo mai persuadere l'onorevole Dobelli, il quale in massima è contrario alla legge.

L'onorevole Dobelli si contenta che questi casi continuino ad essere decisi dal prefetto e dal ministro; noi, al contrario, crediamo di rendere un servizio al paese, alla libertà ed anche alla legge, dando, anche in questi casi, un giudice ai comuni ed alle provincie.

Ed ora parlerò del numero 4. Per la legge 20 marzo 1865 quando le parti adiscono i tribunali per far riconoscere il loro diritto, ove sia intervenuta una disposizione dell'autorità amministrativa, questa disposizione non può essere revocata se non dall'autorità giudiziaria. Bisogna andare dal giudice, il quale è obbligato, in virtù dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, ultimo paragrafo, a obbedire alla decisione del caso singolo dell'autorità amministrativa. Mi pare che su questo non ci possa esser dubbio.

Oggi, con la nuova legge, facciamo un altro passo. Qualora la pubblica amministrazione non obbedisca al pronunciato dell'autorità giudiziaria, provvederà il Consiglio di Stato.

Finalmente al paragrafo 5°, modificato dalla Commissione, non si è fatto che dare un giudice alle materie sulle quali, a termini dell'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche, è l'amministrazione che decide. Ora, se l'onorevole Borgatta leggerà l'articolo 124, vedrà che moltissime sono le

materie che oggi si decidono dal Ministero dei lavori pubblici. Ciò posto, a me pare che ogni opposizione sia inopportuna, e prego la Camera di votare l'articolo come è stato modificato.

Presidente. Se nessuno chiede di parlare verremo ai voti.

L'onorevole Papa ha dichiarato di ritirare l'emendamento. L'onorevole Fagioli non insiste nel suo emendamento?

Fagioli. Non insisto in seguito alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, le quali hanno levato un dubbio, che poteva far nascere la dizione dell'articolo.

Presidente. L'onorevole Dobelli non ha fatto alcuna proposta. Onorevole Indelli, Ella fa delle proposte?

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Indelli. Rimane inteso quello che ha detto l'onorevole ministro, cioè che con questa legge s'istituisce il giudice che mancava nella legge del 1865, il quale giudice dopo l'autorità giudiziaria dovrà revocare quello che l'autorità giudiziaria non poteva fare, quando l'autorità amministrativa si è negata di conformarsi al giudicato dell'autorità giudiziaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tondi, relatore. Vorrei chiarire una cosa all'onorevole Indelli. Forse io avrò mal compreso il suo concetto. Quello che può restare inteso fra noi è questo: che il Consiglio di Stato, dopo il pronunziato dell'autorità giudiziaria, la quale ha riconosciuto illegittimo l'atto, può dire all'amministrazione, dalla quale veniva il provvedimento illegale: adempite il pronunziato del magistrato; il vostro atto non deve partorire nessun effetto. (*Segni di diniego del deputato Indelli*). No? Sarà questione da fare, se il Consiglio di Stato debba dire: l'atto vostro è revocato, è annullato....

Indelli. Ecco!

Tondi, relatore.oppure possa dire: l'autorità amministrativa si deve conformare al pronunziato dell'autorità giudiziaria, la quale ha detto che quest'atto, per la sua illegalità, non deve produrre nessun effetto.

Quindi intendiamoci in questo concetto e andiamo avanti.

Indelli. Una parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Indelli. È una materia delicatissima, e perciò un'altra parola non sarà male.

Io ho domandato una dichiarazione; mi pare che quella del ministro sia stata assai più pre-

cisa di quella del relatore, perchè, se noi interpretassimo l'articolo, secondo la versione ultima del relatore, torno a dire che questo lascerebbe il tempo che trova.

L'onorevole Dobelli ha detto che egli non vede perchè si debba trovare un mezzo come costringere alla legge le autorità amministrative, che dovrebbero uniformarsi. Ma siccome, nel fatto, si è verificato che non si sono uniformate...

Crispi, ministro dell'interno. Più di una volta.

Indelli. ... più di una volta non vi si sono uniformate, così si è presentato, in questo disegno di legge quell'articolo, al quale fo plauso.

Ma l'articolo non può voler ripetere inutilmente e implicitamente quello che già dice l'autorità giudiziaria. Infatti quando l'autorità giudiziaria ha detto che l'atto è illegale; c'è un articolo, che segue nella legge del 1865, il quale dice che l'autorità amministrativa deve uniformarsi al pronunziato dell'autorità giudiziaria. E perciò quando questa ha dichiarato illegale l'atto, impone implicitamente l'obbligo all'amministrazione di uniformarsi, revocarlo e modificarlo. Ma siccome quest'obbligo implicito spesso è stato trascurato, si fa oggi la proposta di dare questo potere pratico alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Ora questa sezione giurisdizionale appunto perchè fa parte dell'amministrazione (come diceva benissimo il relatore) se si vuole fare un passo di più, e si vuole raggiungere quello scopo che non abbiamo ancora ottenuto, deve revocare e modificare in conseguenza della sentenza dell'autorità giudiziaria, l'atto dell'amministrazione.

Questo mi pare abbia detto l'onorevole ministro, e questo pare, e me ne compiaccio, che dicesse nella sua prima versione l'onorevole relatore. E per questa parte io sono perfettamente d'accordo col ministro, come sono perfettamente d'accordo nella sostanza col relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Mazza. (Presidente della Commissione). Mi pare che l'articolo 4 sia concepito in tali termini che non si possa in verun modo dubitare che la decisione del Consiglio di Stato, chiamato a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali, obblighi l'autorità amministrativa a conformarsi.

Ciò non fa nemmeno bisogno di esprimerlo; è necessariamente implicito in questo giudizio sui

ricorsi per l'adempimento del giudicato dei tribunali.

Ma voler circoscrivere la decisione del Consiglio di Stato in materia giurisdizionale a queste semplici parole, credo che sarebbe al tutto contrario allo spirito della legge che noi facciamo.

Imperocchè qui si tratta di essenziali interessi, i quali conformemente al diritto furono risolti dalla Cassazione. Si presenta un ricorso contro un atto dell'autorità amministrativa: la Cassazione è chiamata a risolvere il conflitto fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e, nel caso previsto da quest'articolo, è manifesto che il diritto privato ha ottenuto la prevalenza in sede di Cassazione.

Ma, intanto, l'interesse amministrativo, il quale si è pur fatto valere in Cassazione, sciolto il conflitto a favore del diritto privato, non rimane più tutelato; e non potrebbe più essere tutelato, se il giudizio del Consiglio di Stato, per obbligare l'autorità amministrativa a conformarsi al giudicato dei tribunali, si dovesse fermare alla semplice esecuzione del giudicato della Cassazione.

È evidente che c'è l'interesse amministrativo che si è fatto valere in diritto, e che, sebbene il diritto del privato abbia prevalso in Cassazione, merita pure di essere tutelato. Bisogna dunque che il Consiglio di Stato, chiamato ad obbligare l'autorità amministrativa a conformarsi al giudicato dei tribunali, dia pure insieme la sua soddisfazione a quell'interesse amministrativo, in nome del quale si combatteva il diritto del privato in giudizio, e che, sebbene respinto in sede di puro diritto, ha mestieri di difesa e di tutela nella giurisdizione amministrativa.

In questo risiede essenzialmente l'importanza del giudicato del Consiglio di Stato, cioè nel conciliare l'osservanza piena al giudicato dei tribunali con la soddisfazione di quell'interesse amministrativo, che nella via giudiziaria non ha potuto prevalere come diritto.

Con questo credo di aver dato una spiegazione che dee persuadere l'onorevole Dobelli a non insistere su quelle parole che le autorità per loro natura, se sono composte di uomini probi, di magistrati onesti, debbono conformarsi in modo assoluto alle sentenze dei tribunali.

Sì, onorevole Dobelli, vi si debbono conformare; ma l'interesse amministrativo, vinto in Cassazione, deve pure avere la sua soddisfazione; e per questo è essenzialmente importante che si istituisca questo magistrato, il quale, conformandosi all'autorità giudiziaria, dia pure, a sua volta, la necessaria soddisfazione al pubblico interesse che

la richiede, e che non gli si può negare senza fallire alla giustizia amministrativa, cui s'intende con questa proposta di legge.

Presidente. Dunque l'articolo 4 rimane composto dei primi paragrafi fino al numero 4; al numero 5 conviene sostituire il nuovo comma proposto dalla Commissione che è stampato.

N. 5. Dei ricorsi in materia di consorzii per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche.

I numeri 6, 7 e 9 sono soppressi; il numero 8 rimane, come pure rimane l'ultimo comma.

Ora, onorevole relatore, in principio di quest'articolo dove è detto: "La sezione del Consiglio di Stato, ecc." converrà dire: "La sezione giurisdizionale..."

Tondi, relatore. O "La sezione giurisdizionale, ecc." oppure: "La sezione del Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa..."

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

"Art. 5. La sezione pel contenzioso amministrativo pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge."

La Commissione a quest'articolo propone un'aggiunta che è stata comunicata soltanto recentemente alla Presidenza; quest'aggiunta è già stampata, ma non ha potuto ancora essere distribuita, perciò converrà sospendere la discussione di quest'articolo, affinchè la Camera abbia notizia di quest'aggiunta.

Se crede la Camera di continuare,... (No! no!) Se no, si potrà rimettere a domani il seguito di questa discussione.

Intanto, all'articolo 5, invece delle parole: *la sezione pel contenzioso amministrativo*, sarebbe bene di sostituire le seguenti: *la sezione della giustizia amministrativa*,...

Crispi, ministro dell'interno. Sissignore.

Presidente. ... in conformità dell'articolo precedente.

La seduta termina alle 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (6) (Sessione scorsa 139)

2. Svolgimento di proposte di legge dei deputati Nicotera, Bonghi e Vendramini.

Discussione dei disegni di legge:

3. Conversione in legge di tre reali decreti del 29 settembre e 28 ottobre 1888, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86. (1) (Sessione scorsa 192)

4. Distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio e aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo. (7) (Sessione scorsa 119)

5. Conversione in legge del regio decreto 6 agosto 1888, con cui si approva la Convenzione per un servizio settimanale di navigazione a vapore fra Brindisi e Patrasso e pel prolungamento a Patrasso dell'attuale servizio fra Brindisi e Corfù. (8) (Sessione scorsa 195)

6. Conversione in legge del regio decreto 18 agosto 1888, n. 5706, (serie 3ª), con cui si approva la convenzione per un servizio quindicinale di navigazione postale e commerciale fra Genova e Batavia. (9) (Sessione scorsa 196)

7. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (13) (Sessione scorsa 180)

8. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (18) (Sessione scorsa 145)

9. Proroga della convenzione con la Società Peninsulare ed orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto, toccando Ancona e Brindisi, in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre Suez. (51) (Sessione scorsa 191)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)